RISTRETTO

ED

AGGIUNTA DI RAGIONI

A FAVOR

DE' CONSEGNATARJ DE' SALI DI PUGLIA.

Digitized by Google

Chi non è oramai nota nella nostra Città la pur troppo rilevante controversia promossa dal Denunciante contra i Consegnatarj dell' Arrendamento de' Sali di Puglia? Si è riguardata da ogni ceto di persone la decisione del punto, di cui si tratta, come la materia la piu grave, e la piu interessante, che siasi agitata nel nostro Foro; non tanto per lo negozio in sè stesso, quanto per le conseguenze, che tragge seco forse egualmente perniciose alla pubblica utilità, ed al Regio Erario. Quindi non fia maraviglia, se oltre i limiti delle private contese non se ne sieno ristretti i ragionamenti in questa Metropoli, e nel Regno tutto, ma se ne leggano cotanto distinte, ed esatte le memorie ne' Giornali di Firenze dati alla luce dagli Uomini piu rinomati d'Italia; ed anche di là da'Monti se ne sia divulgata la fama. Ed in vero quai cose piu soggette ad impenetrabili Arcani, e piu meritevoli di seria, e profondissima ponderazione richiamar si poteano in disputa; se non se l'esamina della natura istessa del Principato, e della Sacra Potestà de' Regnanti? E pure i

 car-

cardini principali, su cui si è raggirata finora : e tutta raggirasi la mole di questa gran macchina, non consiste forse nel disaminarsi, se il Regno di Napoli sia stato finora *Patrimoniale*, o *Usofruttuario*, e la Potestà de' suoi Serenissimi Regnanti sia stata *Alta*, *Indipendente*, *ed Assoluta*, o pure *Dipendente*, *limitata*, e *ristretta*? Non si è forse acerrimamente dibattuto, che tutte le *Regalie* fossero egualmente *Essenziali*, ed inseparabilmente annesse alla Corona : senza distinguersi, quai fossero le *Regalie Minori* consistenti nella pura, e semplice esazione, ed alienazione de' Dazj, e Tributi già imposti: e quai in fine le vere *Regalie Maggiori* considerate in ogni Stato Monarchico, Aristocratico, o Democratico quelle sole, che riguardano la Somma Potestà Legislativa, ed in somma quell'Alto Impero, per cui le Armi, le Provincie, le Leggi, ed il Diritto d' imporre i Dazj, ed i Tributi debbono ricevere il primiero regolamento; ed in conseguente Essenziali, Inalienabili dalla Potestà medesima, e sempremai Incomunicabili a' Sudditi? Ed in fine si è preteso, e pretendesi, che il Contratto piu solenne celebrato finora in questo Regno della *Dazione in solutum* di cinquantadue Arrendamenti cominciata a trattarsi nel 1647., e conchiusa nel 1650. col consentimento Universale di tutto il Popolo, e colla Plenipotenza del Monarca delle Spagne Filippo IV. dopo di essersi il tutto maturamente esaminato, e discusso per lo spazio di tre anni da tutti i piu Supremi Magistrati ne' piu urgenti, e precisi bisogni di uno Stato già vacillante, e per cui tante migliaja d' Interessati con sommo loro discapito riceverono la pace desiderata, ed al Regio Erario con sommo evidentissimo vantaggio si diè nuovo sistema, ed aumento, debba

Digitized by Google

ba ora dopo il corſo di un ſecolo, e dopo la tacita, ed eſpreſſa approvazione di tanti Sereniſſimi Regnanti crederſi invalido, ed inſuſſiſtente per difetto di Poteſtà : o debba almeno ricevere un' Interpetrazione contraria a tutte le Leggi, ed all' Idea, che ſe ne è da tutti generalmente formata. Si credè allora, e ſi è creduto in appreſſo, che la *Dazione in ſolutum* di ſua natura porti ſeco vera, e perfetta translazione di Dominio; e non già una ſemplice facoltà di eſigere i Frutti: e che trasferito il Dominio ſenza Patto di ricomprare, non poſſa nè a' Privati, nè al Regio Fiſco, privo in ciò di qualunque Privilegio, appartenerſi azione alcuna di ricomprare in virtù di quel *Patto tacito*, o *inſito*, di cui ſiccome ſono nuove, e peregrine le voci, così non vi è eſempio di eſſerſi altre volte giammai praticato in queſto Regno. E tanto meno ſi ſpera, mercè l'inalterabile giuſtizia del Noſtro Clementiſſimo Monarca, che debba ora la prima volta deciderſi contro l' Arrendamento de' Sali di Puglia, che ſiccome uno de' cinquantadue Arrendamenti dati *In ſolutum* colle Prammatiche XXI. e XXII. *De Vectigalibus*: così ridotti quaſi tutti gli altri alla tenuiſſima rendita del due per cento, egli è rimaſto fra il numero aſſai ſcarſo de' ſoli ſei, o ſette Arrendamenti : già per altro tranſatti, che giunga ora da molti anni a queſta parte a dare la rendita convenuta nel 1650. del ſette per cento; e che goda pacificamente di que' Campi deſtinati alla confettura de' Sali chiamati le *Saline di Barletta* anneſſi ſempremai all' Arrendamento medeſimo, e ſenza cui gl' Intereſſati non potrebbono riſcuoterne il menomo frutto.

Non è noſtro penſiere di teſſere nuove voluminoſe Scritture in difeſa di queſto Arrendamento, ma di reſtringer-

gerne colla maggiore brevità possibile tutte le ragioni altre volte piu ampiamente distese, affinchè quasi in brieve tela dipinta veggasi in un solo aspetto la causa presente. A tale oggetto vadano lungi da Noi le Tavole Cronologiche degli antichissimi Regni di Egitto, e delle Vaste Monarchie degli Assirj, de' Medi, e Persiani. Se ne resti Alessandro il Grande colle sue nuove conquiste fino alle rive del Gange. Si formino dopo la di lui morte altri Regni nell' Asia, e nella Siria, nella Macedonia, e da' Tolomei in Egitto, poichè non vogliamo per ora intraprendere di nuovo la scoverta delle Leggi fondamentali, per altro oscure, di sì remote Regioni. Non è nostra Idea di sostenere, come verissima la Distinzione di *Grozio* in Regni *Patrimoniali*, ed *Usufruttuarj*, e ripeterne gli esempj o dalle Sacre Carte, o da' vetusti piccioli Regni siti di quà, e di là dall' Istmo di Corinto. Si lasci in abbandono la stessa Roma con quel primo Regno quasi elettivo, trascorrendo la sua durata di 243. anni. Cresca pure quella Repubblica con un Governo ora piu Aristocratico, ed ora piu Democratico: e distenda i suoi confini fino alle parti piu lontane del Mondo allora conosciuto. Restiamone indolenti spettatori del modo, come dopo quei Triumvirati presaghi dell' imminente ruina della Repubblica se ne cangiasse il Governo. Non si creda però, che per consenso di quel Popolo, o in vigore di quella *Legge Regia* finta prima da Ulpiano, e poi da Triboniano ne' proprj Gabinetti si fosse tutta l' Autorità, e tutto il Governo Politico, e Militare trasferito in un solo. Tutti gli uomini di buon senso ben comprendono, che que' Romani Imperadori per colorire l' usurpazione, che a poco a poco faceano della loro Autorità s' in-

s'investirono de' Titoli, e delle cariche di Dittatori, di Tribuni del Popolo, di Proconsoli, di Censori, di Pontefici Massimi, e, quando voleano, di Consoli. Non ci turbi ora la rimembranza di vedere dopo la decadenza del Romano Impero invasa, e posta a sacco, ed a fuoco la nostra Italia ora dagli Unni, ora da' Vandali, ora da' Goti, ora da' Gepidi, da' Burgundi, da' Longobardi, e da tante altre Settentrionali Nazioni, e tutta quasi l' Europa desolata ora dalle stesse Popolazioni del Nort, ed ora quasi inondata dagli Arabi, e da' nuovi seguaci dell' Alcorano. Tutta si cancelli una memoria cotanto trista, e dolente. Si dovrebbe su di queste lacrimevoli peripezie fermare passeggiere almeno lo sguardo, per vedere, come varia sia stata la sorte, varj i principj, e vario lo stabilimento di ogni Regno, secondo la diversità delle indoli delle Nazioni; delle Leggi fondamentali d' ogni stato; delle condizioni, e patti conceduti da' Conquistatori a' Popoli soggiogati: e sopra tutto delle lunghe, antiche, e non interrotte costumanze in ogni Stato nell' Etadi piu vetuste, e recenti osservate. Questa scorta fedelissima registrata ne' Documenti piu veridici delle Storie smentirebbe il gran *Cujacio*, allorchè comentando il Capitolo *Intellecto* 33. *de Jurejurando* volle capricciosamente dare ad intendere, che siccome nella Francia per legge fondamentale di quel Reame sono le robe del Reale Demanio inalienabili, così debba dirsi Legge generale di tutti i Regni, nata co' Regni medesimi, e quasi un Diritto delle Genti. Abbastanza confutammo altrove l' Autorità di costui, come ripugnante a' fatti incontrastabili degli Storici Documenti. E coll' ajuto de' medesimi si provò ad evidenza di essere pur troppo vera la distinzione de' Regni

gni

gni in *Patrimoniali*, ed *Usufruttuarj*.

E ſiccome non già dalle diſtinzioni Groziane, del Barone di Puffendorf, e di altri Autori, ma dall'eſiſtenza di eſſervi ſempremai ſtati varj, e differenti Regni o *Elettivi*, o *Patrimoniali*, o *Uſufruttuarj* rendeſi queſto primo noſtro Aſſunto evidentiſſimo: così altrettanto chiara, ed irrefragabile ſi è l' altra diſtinzione delle Regalie in *Maggiori*, e *Minori*, e che le ſole prime chiamate da Cicerone *Jura Majeſtatis*, da Livio *Jura Imperii*, e da Tacito *Sacra Regni*, ſono giuſta l'eſpreſſione piu recente de' Feudiſti le vere *Regalie Maggiori* Inſeparabili, Inalienabili, ed Eſſenziali alla Corona medeſima. Conſiſtono tai *Regalie* Ineſtinguibili, e Conſuſtanziali al Sommo Impero in quei tre Capi contenuti nella Legge data al ſuo Popolo da Romolo; e riferita da Dionigi di Alicarnaſſo, di creare i Magiſtrati, di far le Leggi, e dichiarare la Guerra. Ci contenteremo di ſtabilire queſt' altra Maſſima coll' Autorità del celeberrimo Giureconſulto *Arniſeo*, che prima de' *Grozj*, e de' *Puffendorf* avea preſa la penna ne' principj del paſſato Secolo per iſtabilire invincibilmente l'Autorità de' Sovrani, e per reprimere i perniciosiſſimi, e ſedizioſiſſimi ſentimenti dell'ardito Giureconſulto *Giovanni Altuſio*. Eccone le parole di *Arniſeo* nel ſuo Trattato *De Jure Majeſtat. Lib.* 2. *Cap.* 1. *Num. I. Repetimus autem uſitatam diſtinctionem Regalium in majora, & minora . . . . Majora agnoſcimus ea, in quibus Suprema poteſtas, & dignitas Majeſtatis conſiſtit, & perſonæ Principis adhærentia: nam Vultejus ea magis dignitatis eſſe dicit lib.* 1. *Feud. c.* 5. *n.* 7. . . . *Poteſtas autem omnis conſiſtit, vel in regendâ Republicâ, vel in defendendâ. Et num.* 9. *Defenſio enim Reipublicæ conſiſtit in armis. Huc pertinet*

Digitized by Google

tinet bellum indicere, & componere, pacem facere, & dissolvere, fœdera inire, legatos mittere, & recipere, exercitus conscribere, quæ omnia uno Capite continentur, videlicet sub Potestate movendorum Armorum... Gubernatio vero Reip. consistit in duabus partibus, legibus videlicet, & Magistratibus, quibus quicquid est in Republicâ, Majestas disponit, & gubernat. Unde duplex jus Majestatis nascitur, quorum primum consistit in legibus condendis ... Alterum, quod Magistratus, & officia concernit, comprehendit jurisdictionem, Imperium, extremam provocationem, Magistratuum creationem, judicia, Censuram, Collegiorum Institutionem, Dignitatem, Collationem, fidelitatem, & similia ... Atque ita tria sunt jura Majestatis essentialia, quæ Halycarn. lib. 4. & 7. & 2. omnium optimè proposuit, & Romulus unâ lege conclusit, quam his verbis concepit: populus Magistratus creanto; leges sciscunto; bella decernunto ... *Quo sine dubio respexit Augustus, cum in Oratione, qua Populo Romano Imperium offerebat, ita loqueretur: Jam Imperium omne depono: restituo vobis omnia protinus: arma, leges, & Provincias. Dion. lib. 53. per Provincias enim intelligit Magistratus, & rectores Provinciarum.*

All' Autorità di *Arniseo* aggiugneremo solamente quella di *Gasparre Zieglero*, persuasi, che senza farne un lungo Catalogo questi due gravissimi Autori impegnati non già da passioni private, ma amanti di sostenere la verità, e d'insegnare al Pubblico le vere, e giuste Massime dell' Essenza del Principato, lasciarono a Noi scritte le loro Opere. Le parole di *Zieglero* sono le seguenti: *De Juribus Majestatis Lib. I. Cap. 3. Num. 28. & seqq. Majora Regalia vocantur illa, quæ gubernationem, & statum ipsum Reipublicæ concernunt, qualia sunt Potestas Legislatoria, Potestas constituendi*

Magiſtratus , *Jus belli* , *Jus extremæ provocationis &c. & dicuntur alias perſonalia* , *imo perſonaliſſima* , *quia ſcilicet perſonæ* , *& oſſibus Principis adhærent* , *mere Regalia*, *ipſi Coronæ annexa*, *Sacra Sacrorum*, *Regalia Majeſtatis* , *Reſervata Principis . . . In majoribus itaque Regalibus Suprema poteſtas & dignitas πρότ⊙ conſiſtit*, *eaque perſonam Imperantis ipſam concernunt*.

Differentiſſima però ſi è la natura delle altre *Regalie*, che chiamanſi Minori. Non ſi ſono conſiderate queſte giammai come *Inalienabili* , *Ineſtinguibili* , *Eſſenziali*, *ed Inſeparabili* dalla Corona , e dal Principato. E di tal natura appunto ſono i Vettigali, i Dazj, ed i Tributi impoſti a'Popoli . Nè qui ci ſi opponga ſubito , ſe qual Repubblica , qual Principato, e quale Regno abbia potuto giammai ſuſſiſtere ſenza i Vettigali, ed i Tributi, che rendano opulente l'Erario ? Se come mai poſſano le Armate , e le Squadre per terra , o per mare difendere i Regni ſenza la pur troppo neceſſaria ſuſſiſtenza de' Fondi a tutto ciò neceſſarj ? Se come il Principe puo provvedere al ſuo neceſſario decoro, agli appannaggi della ſua Reale Famiglia , alla conſervazione della giuſtizia per mezzo de' Magiſtrati, alla quiete, e tranquillità dello Stato, ed a' trattati di Commercio per mezzo de'ſuoi Ambaſciadori , e Miniſtri nelle Corti Straniere ſenza le Rendite proporzionate del Real Patrimonio ? Se d' onde mai debbano tai Fondi , e Rendite ritirarſi ſenza i Vettigali, i Dazj, ed i Tributi? Se qual vantaggio ſia de' Popoli, e di una Nazione di dare libera la facoltà al proprio Principe di procedere liberamente all' alienazione , e diſtrazione de' Vettigali , e Dazj già impoſti, ed in conſeguente de' Fondi a' ſuddetti uſi già deſtinati , per eſſere poi indiſpenſabilmente

mente

Digitized by Google

mente nella dura necessità di gravare i Popoli a sè soggetti di nuovi Vettigali, ed Imposizioni. Nè per pruova di ciò ci si dica, che per tai riflessioni appunto i Popoli nel trasferire a' Sovrani la somma Potestà, gli assegnarono una Dote inalienabile. Non sono certamente tai Esclamazioni nuove, nè sono arcani cotanto ascosi, che non vengano in mente a qualunque Uomo dotato di mediocrissimi talenti. Sono bensì, e saranno sempremai riposte in Archivj immaginarj tai belle Leggi fondamentali, e tai primarj Assegnamenti de' Fondi necessarj alla sussistenza di ogni Principato col Titolo specioso di *Dote Inalienabile*. Già dicemmo, come non già per un consentimento universale de' Popoli, ma secondo le varie instabilissime umane vicende, e principalmente colla forza delle Armi varj, e differenti sursero i Regni, e varie in ciascheduno Regno sieno state le Costumanze.

Chi mai negar puote, che il Diritto d'imporre i Dazj ed i Tributi non sia compreso nella facoltà Legislativa, e nell'Essenza del Principato? Ma in molti Regni fra' quali dee annoverarsi anche il nostro per tacito, o espresso consentimento de' Popoli, e per una vetustissima Costumanza nata co' i Regni medesimi hanno avuto i Sovrani la facoltà di alienare i Vettigali, e Tributi già imposti, e d'imporre poi de' nuovi negli urgenti, e convenevoli bisogni del Principato, e dello Stato. Ecco come tutto ciò si spiega dallo stesso *Arniseo* riponendo tra le *Regalie Maggiori* la Potestà d'imporre i nuovi Tributi, e tra le *Regalie Minori* i Tributi già imposti. Le parole di questo Autore nel luogo dianzi citato sono queste: *Reliqua, quæ supersunt, ad Ærarium, vel Fiscum pertinent; & quia Pote-*

 te-

testatem, & Imperium in se non continent, sed illud a Majoribus requirunt, idcirco Minora dicuntur . Et cap. 2. n. 1. Majora Majestatis jura, quæ & merè Regalia vocat Paris de Puteo in Tr. de Synd. G. 1. n. 12. ossibus, & persona Imperatoris ita cohærere dicuntur, ut ab illo separari, sine illius destructione non possint . . . . quod ad subditos nullo modo transire possint. Et n. 4. Quantum ad concessionem . . . . sive extraneo, sive subdito Princeps concedere velit ea, in quibus vis Principatus consistit, constat ex jam dictis, quod id ipsi non liceat, quippe cum acta Principis, quibus Resp. diminuatur, subsistere nullo jure possint . . . . quæ vero ita se habent, a Successoribus rata haberi non possunt. Et lib. 3. Cap. 7. n. 7. Alii vero, quando vident Vectigalium Institutionem non communicari Vassallis, ipsi autem putant minora Regalia debere omnia communicari; distinguunt Vectigalia instituta ab instituendis, & hæc inter majora, illa inter minora Regalia reponunt . . . . Vectigalia instituta concedi Vassallis, sed novorum instituendorum Potestatem soli Principi reservari.

Degne parimente da registrarsi sono le parole di *Zieglero*, come sensatissime, e del tutto confaccenti al nostro intento. Così nel luogo poc'anzi addotto prosiegue egli a ragionare delle vere *Regalie Minori*, separandole, e distinguendole con sommo accorgimento, e ponderazione dalle Maggiori. *Minora ad jus Fisci magis, & fiscales redditus, quam ad Supremam dignitatem spectant, & hinc Majestati, quasi subsidiaria sunt. Non quod ex Regalibus majoribus nunquam quicquam ad Fiscum pervenire possit, nec quod ex Minoribus Auctoritas, & Dignitas Imperantis planè non juvetur, aut illustretur; sed quod in illis principaliter ipsum* κύριον *respectu sui, & quatenus tale est, occupatum sit, in his vero, quatenus*

tenus externis quibusdam adminiculis, & subsidiis moraliter opus habet. Addo, & id, Regn. Sixt. de Regal. L. 1. C. 2. Num. 52. C. 6. Num. 42. idem Regale nonnunquam, & Majus, & Minus diverso respectu dici. Sic enim Jus vectigalium, quatenus denotat jus vectigalia instituendi, aut vetera augendi, ad Majora refert Regalia: Quatenus vero per id denotatur Jus instituta jam vectigalia percipiendi, haud immerito id Minoribus accenseri putat. Nec vero, ut videtur, sine omni ratione. Illic enim ad primum respicitur principium vectigalium, hic vero ad utilitatem inde provenientem. Et hanc doctrinam cum approbasset Tob. Camman. De jur. Maj. disp. 2. num. 73. Eam deinde sui oblitus repudiat disp. 11. num. 45. 46., & Jus vectigalium nullo facto discrimine ad minora refert Regalia. Referemus & Nos, non attentá Regneri distinctione, quæ vel ideo ad præsentem quæstionem facere mihi potest, quia Jus ipsum instituendi vectigalia in eum finem competit, ut consulatur Fisco. Totum ergo id non ad Majestatem principaliter spectat, quanquam Majestati competat, sed ad emolumentum aliquod Regale, quia originem suam habet a potestate soli Majestati competente, sic enim fortè tota concidet distinctio, nec aliquod Regale Minus dabitur. Sed Regale Majus, vel Minus dicitur ita a fine, quatenus vel Majestas ipsa, vel præcipuè Fiscus inde sibi consulit, id quod considerato cujusque effectu ultimo constare potest unicuique etiam minus exercitato.

stabilita la differenza de' Regni *Patrimoniali*, ed *Usufruttuarj*, che potrebbono anche chiamarsi Fedicommessarj giusta l'espressione di altri Autori, e tutto ciò non già co' principj astratti, e con fingersi i Regni, come forse si vorrebbero a guisa della Repubblica di Platone: e posta la vera Idea della differenza tra le *Re-*

Regalie Maggiori in ogni Principato egualmente Inalienabili, e delle *Regalie Minori* dipendenti, in quanto alla loro Alienazione dalla diversità de' Regni medesimi, e delle vetuste Costumanze in essi introdotte, a che mai servir possono le tante Autorità, che confusamente si adducono su tal proposito, per formarne interi Volumi? E come mai senza porsi mente alle Regioni, per cui scrissero tai Autori, non dee parimente riflettersi alla varia indole, e genio de' medesimi? Sono usitatissime presso di moltissimi Autori l'espressioni, che il Sovrano sia un *puro e semplice Ministro*, *e Tutore della Repubblica*, *Amministratore*, *e Marito della medesima*. Ma tai maniere di esprimersi sono proprie de' *Vasquj*, degli *Ottomani*, de' *Giunj Bruti*, degli *Altusj*, de' *Milton*, degli *Schelj*, de' *Gronovj*, degli *Harlington*, ed in somma di tutti coloro, che nemici dichiarati del Governo Monarchico, vorrebbono considerar i Principi Sovrani, come semplici Tutori, Ministri, ed Amministratori della Repubblica, riguardando in esso loro la sola *Maestà Personale*. Altri all' opposto trascorrendo in un altro eccesso, pretenderebbono confondere la Monarchia Regolare col Despotismo Orientale, e colla Tirannide: senza neppur ponderare, che con tutto il Despotismo dell' Impero Ottomano non ha il Gran Signore il potere di alienare l'Impero, nè di cambiare a sua fantasia l'ordine della successione, giusta la testimonianza di *Barbeyrak* in *Grot. lib.* 1. *Cap.* 3. §. 11. *Pag.* 135. *edition. Amstelod.*

Volendo adunque in una materia sì grave evitare le fantasie troppo accese degli Autori impegnati o per l'uno, o per l'altro partito, o di coloro, che per formare sistemi del Diritto Naturale, e delle Genti si han-

Digitized by Google

hanno a proprio talento figurati gli Uomini ridotti prima con certe Leggi in società, ed indi fondate le Repubbliche, ed i Regni con certi stabili principj, e regolamenti, dovremo appigliarci alle pochissime Autorità di coloro, che uniformandosi a' puri fatti registrati nelle piu veridiche Istorie, si sono unicamente fondati su i varj, e diversi costumi de' Popoli, delle Nazioni, e de' Regni. A che dunque per una Controversia sì grave appartenente al nostro Regno di Napoli far una vana pompa di Autori Stranieri, e ripetere gli esempj dalla Boemia, dalla Polonia, dalla Svezia, dalla Danimarca, e da altri Regni del Nort, o dalla Francia, dall' Inghilterra, e dalle Spagne? Si riserbino tai esempj, qualora in quei Regni debbano le peculiari loro controversie decidersi. Ed in tanto resti piu chiara del Sole nel suo fitto meriggio la Massima, che non è di tutti i Sovrani eguale la Condizione ne' proprj Reami da loro signoreggiati. Vaglia a tal proposito l' Autorità di *Boeclero* ne' suoi Commentarj a *Grozio Pag.* 206. *& seqq. De Imperii alienatione gravissima hæc incipit disputatio, illis nixa principiis, quæ Grotius supra posuerat de Regnis Patrimonialibus, & Regibus Usufructuariis. Non dicitur illa accurata satis, sed per comparationis quandam licentiam .... De alienatione ergo Imperii, vel partis agere volentibus ad Dominii naturam, & conditionem respicere nefas non fuerat . . . Totus autem hic locus moribus, & legibus Populorum fere regitur. Quæ notitia non ubique in obvio posita. Neque enim leges, quas vulgo fundamentales vocant, ubique præscriptæ, aut ad totam Reipublicæ rationem sufficienter descriptæ extant. Imo hoc ipsum de alienatione Caput magis Consuetudine, usu temporum, moribus explicari laudarique . . . Quare vi-*

de-

Digitized by Google

demus eos, qui ex Principibus, & Regibus nudos Administratores, aut Magistratus faciunt, ut totam imperandi Formulam negotiorum gestorum mensurâ metiuntur, semper id tanquam oraculum in fronte, in medio, in imo jactitare, & ex eâ extruere, quæ si stare debent, Summa Potestas, ejusque exercitium in Civitatibus destruatur oportet . . . Ille ergo, aut illi, pœnes quos indubie est Summa Potestas, publicæ utilitatis, aut necessitatis causâ, possunt alienare partes Imperii, seu Civitatis, ut in singulari Imperio etiam Civili Rex: In Aristocraticâ vero Optimates. In Politiâ Democraticâ Populus; In Mixto Statu ii, pænes quos Majestas resìdet . . . . At sequi solemus Stylum cujuscumque Reipublicæ in Alienationibus, & Cessionibus faciendis usitatum, citra curiosam disputationem de formâ, & Statu Reipublicæ non semper, & ubique oculis se offerente . . . Conjungunt alii Jura, & Res Regni, cum de alienandi facultate quæritur, sicut vides apud Vasquium, cujus disputatio plus speciei, quam explicationis habet. Nam merus, & simplex Princeps, quem vocat, nihil est ipsi aliud quam Mandatarius, & Curator, aut Tutor prorsus ad Juris Civilis formulam exactus . . . Illud quoque est intolerabile, quod Regalia nunc Juris Civilis modulo ex Feudalibus Placitis, & Friderici Imperatoris Constitutione metiuntur; nunc ut de re ad jus Gentium exigendâ differunt. Denique fatentur neque Jure, nec usu certo hoc argumentum haberi definitum.

Pruova a maraviglia lo stesso Argomento *Ulrico Ubero*. Costui versatissimo nel Pubblico Diritto, su cui tutti avea impiegati i suoi studj, ridesi della pretesa Inalienabilità de' Beni addetti alla Corona, come stabilita per Diritto delle Genti. Dice, che il Diritto Pubblico Civile, che si è la Ragione di Stato di ciaschedu-

duno Regno muta, aggiugne, e toglie con diverse modificazioni il Diritto delle Genti: Che qualora si fingesse stabilita la pretesa Inalienabilità per Diritto delle Genti, dovrebbe sempremai riguardarsi la Potenza Civile Pubblica di ciascheduno Regno, e la diversa ragione di Stato relativa alla diversa condizione de' Regni potrebbe modificare il Diritto delle Genti: che questo diritto delle Genti de' *Regni Usufruttuarj* stabilirebbe l' Inalienabilità; ma non già il Diritto delle Genti de' Regni *Patrimoniali*. Quindi diffinisce, che il Diritto Pubblico Civile vario può essere in varj Regni: secondo la varia Costituzione de' medesimi, l' Indole de' Popoli, e la ragione de' tempi. Ecco le sue parole. *De Jur. Civ. Lib.* 1. *Sect.* 1. *Cap.* 1. *Num.* 11. & *Cap.* 7. *Num.* 1. & 2. *Jus Civile publicum est, quod ad statum cujusque Civitatis in specie pertinet, consistens in omnibus, quæ ad regimen unius Populi juxta suam constitutionem peculiarem referuntur . . . . . & hoc triplici fonte juris Naturalis, Gentium, & Divini, leges cujusque Populi tam privatæ, quam publicæ sunt derivandæ. Demtis, additis, mutatis illis, quæ Status Civitatum, ingenia Populorum, ratio temporum aliter, atque aliter constitui volunt.*

Per amor della verità, e per non divagarci troppo nelle Massime generali conchiuderemo questa materia con un magistrevole insegnamento di *Ugone Grozio*, che merita tutta la riflessione, per torre via ogni ambiguità. Questo Autore ripieno di quella vasta erudizione, che le sue Opere dimostrano, compose presso le rive della Senna in Parigi quel gran Trattato, con cui volle ridurre a certe regole, e formare un sistema del *Pubblico Diritto*: ed ebbe poi la sorte di essere nella sua Ollanda, nell' Inghilterra, e nella Ger-

mania commentato da tanti celeberrimi Uomini. Egli principalmente stabilì col lume brillante delle Storie la differenza de' Regni *Patrimoniali*, ed *Usufruttuarj*: onde ravvisar si potesse in quai Regni avesse il Sovrano libera la facoltà di disporre, ed in quai fosse limitata, e ristretta la libertà di alienare i Beni della Corona. Conobbe in fine, che tutto il cardine dovea però sempremai raggirarsi, e tenersi per cinosura fedele la regola delle Leggi fondamentali, e delle Costumanze in ciascheduno Stato ne' tempi trasandati osservate. Quindi conchiude, che anche ne' Regni *Usufruttuarj* non possa, nè debba ammettersi l' Inalienabilità de' Beni del Real Demanio, ove ciò appaja dalla Legge primitiva, o dal costume, a cui non siasi giammai contraddetto. Legganfi i proprj sentimenti di questo Autore *De Jure Belli*, *&* *Pacis Lib.* 3. *Cap.* 20. §. 55. *Num.* 4. *Qui verò Reges in patrimonium Regnum non habent, his vix est, ut jus Regni bona alienandi concessum videatur, nisi disertè id appareat ex primitivâ lege, aut more, cui contradictum nunquam sit.* E se questa Costumanza in ogni Regno risolve con agevolezza qualunque dubbio, cessino anche di opporvisi coloro, che hanno con franchezza creduto, di essere stata da' Popoli ristretta a' Sovrani questa facoltà di alienare i Beni del Reale Demanio, e di averne i Popoli medesimi, per non essere gravati di nuovi Dazj fatto a' Monarchi uno stabile, e certo assegnamento, come Dote Inalienabile della Corona. Riflette appunto su di ciò *Eineccio*, che le antiche Costumanze debbono riguardarsi nel modo istesso, come i Comizj, i Parlamenti, ed in fine il consenso universale di ogni Nazione. E qual differenza mai vi è, dice egli, che un Popolo dichiari la sua volontà co' suffragj

fragj, o colla cosa istessa, e co'fatti permanenti? Legganfi le proprie Espressioni di *Eineccio In Prælect. ad Grot. Lib.* 2. *Cap.* 6. §. 10. *Quod semel consuetudine inolevit, in id populus consensit tacitè. Quid enim interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis & factis.*

SE dunque dee ogni Regno avere il suo *Pubblico Diritto* fondato su le proprie leggi fondamentali, o su le antiche costumanze, cessino tante Aringhe, tanti esempj di Regni Stranieri, tante Scritture, e Voti voluminosissimi per l' esamina della Controversia presente. Fermiamoci senza girne peregrinando altrove nella Penisola di questo nostro fioritissimo Regno. Non venga al Difensore del Denunciante in pensiere d'intraprendere altro viaggio per terra: affinchè nel vicino Stato Ecclesiastico non s' innamori di nuovo pur troppo delle Pontificie Investiture per riconoscere il nostro Regno, come un Feudo *ex pacto ex providentiâ*, o per dare forza di Legge a' Capitoli di *Papa Onorio*. E giacchè le onde infide del Mare Adriatico, Jonio, e Tirreno ci bagnano da ogni altra banda, non è dovere esporsi nè anco a' viaggi marittimi, per riconoscere come *Terre Incognite Australi*, Leggi, e Costumi di altre Monarchie, e Reami. Noi gli risparmieremo ancora la pena di andarne nelle nostre Provincie medesime. Egli è superfluo di piu rammentare, che i Popoli di queste Provincie trattennero per quattrocento ottant'otto anni la Romana Potenza in tante sanguinosissime Guerre: e che in tempo dell' Impero Romano se ne composero quattro Provincie sotto il nome de' Bruzj, e Lucania, di Calabria, e Puglia, della Campania, e del Sannio. Formino do-

Digitized by Google

po le Invasioni degli Unni, e de'Vandali, e dopo il brieve Regnare degli Ostrogoti l'ampio Ducato di Benevento nel 589. i Longobardi, e lo dividano nell' 851. ne' Principati di Capua, e di Salerno. Noi spettatori indolenti di tanti, e sì varj cangiamenti ci fermeremo questa volta sotto il clima amenissimo di questa Metropoli, che divenuta sotto i Normanni Regia, e Capo di tutto il Regno ci darà bastante contezza della Polizia interiore del medesimo, delle sue Leggi, ed antichissime Costumanze intorno alla libera facoltà, di cui i proprj Regnanti hanno pacificamente goduto nell' alienazione de' Beni, i quali ora dopo lo spazio di tanti secoli si vorrebbono *Inalienabili*, e come tali soggetti al *Patto insito*, o *tacito* di ricomprarli.

Sicche fermiamo stabile, e tranquillo il nostro soggiorno in questa sola Metropoli, da cui potremo di tutto pienamente istruirci. Non saremo nè anco vaghi di andarne rintracciando curiosi la di lei Greca Origine fra tenebre assai oscure. Sieno pure gli Eretriensi, e quei di Calcide nell' Isola Eubea oggi di Negroponte venuti in Cuma a fondare la loro Colonia, e da Cuma esule per la sua Tirannia Aristodemo sia passato nella LXXII. Olimpiade a stabilire in quest' amenissima Spiaggia una nuova Colonia. Si attribuiscano i Sagrificj di Partenope, ed i Corsi Lampadici a chicchesia per li suoi primieri Istituti. Diasi piu glorioso il vanto de' Sagrificj, de' Giuochi Lampadici, e della nuova Colonia Partenopea sotto il nome di Napoli a quel *Diotimo* riferito ne' versi di *Licofrone*, o che fosse egli lo stesso, o differente dall' Arconte di Atene rammentato da *Tucidide* nel Primo Libro della sua Storia. Non credasi però, che non sia Greca

la

Digitized by Google

la di lei Origine, giacche *Strabone* nel Lib. 6. della sua Geografia scrivendo ne' principj dell' Impero di Tiberio annovera Napoli, Reggio, e Taranto fra le Città Greche, e di Greco istituto. Sia ella poi da Repubblica federata divenuta contro il sentimento di *Fabio Giordano*, e di *Pietro Lasena* Colonia Romana, e già come tale costituita durante l' Impero di *Settimio Severo*. Abbia ella fino al quarto Secolo della nostra Era Cristiana ritenuta la stessa Polizia di Romana Colonia, giusta i Marmi da un' Uomo di rara profondissima erudizione ultimamente esaminati. Se ne resti *Filostrato Lemnio* dopo la vita del suo *Apollonio Tianeo* contemplando in un Portico sito presso al lido di questa Città le antiche Immagini ivi scolpite, che chiaro dinotavano le sue prime Istituzioni della Grecia. A Noi ora nulla cale di andare tutto ciò discettando per esaminare non già i Sagrifizj di Partenope, i Giuochi Ginnastici, Lampadici, le vetuste Immagini de' Portici, i Marmi per la sua polizia cangiata da Repubblica federata in Colonia, ma solamente di esattamente osservare le sue antiche Costumanze, dacchè divenne Metropoli di tutto questo Reame.

Prima però di vederla innalzare gloriosa la fronte su tutto il Regno, per riceverne il meritato pregio di Metropoli, gioverà di osservare alla sfuggita, come dopo la divisione dell' Impero ubbidì ella agli Augusti Occidentali: Come estinto l' Impero d' Occidente in Augustolo nel 476. fu sottoposta sotto di *Teodorico* al Gotico Dominio, nulla però cangiando dell' interiore sua Polizia, giusta la testimonianza di *Cassiodoro*: Come dopo 52. anni scosso il giogo de' Goti sotto di *Bellisario* fu nell' anno 536. restituita all' Im-

pero

pero Orientale, quantunque nel 452. l'avesse di nuovo *Totila* per brieve tempo signoreggiata. E per farci con ordine Cronologico piu da presso a' tempi, ne' quali dobbiamo fermarci, ci sia lecito di accennare, come nella conquista quasi generale di tutte le nostre Provincie fatta indi da' Longobardi sotto il Ducato di Benevento, fra gli altri luoghi Marittimi, restò sottoposta all' Impero Orientale di Costantinopoli questa Città. Allora si fu, e propriamente dopo dell' Erezione dell' Esarcato di Ravenna, che cominciarono dalla Corte di Costantinopoli, ed alle volte dagli Esarchi medesimi di Ravenna a destinarsi al di lei Governo alcuni ragguardevoli Personaggi sotto il Titolo di Patrizj, *Duces*, *Magistri Militum*; siccome raccogliesi dall' Epistola 32. Lib. 2. di S. Gregorio Magno scritta nel 592. a Giovanni Vescovo di Ravenna. Decaduta a poco a poco in Italia la Potenza del Greco Impero Orientale, ed estinto l'Esarcato si videro eleggersi dal Senato, e Popolo Napoletano i proprj Duci, e Consoli per reggere la Città, ed i Luoghi alla stessa Ducea sottoposti. Ma non credasi, che perciò potesse ella dirsi vera Repubblica, poichè siccome prima aveano quei Duci bisogno della confirma dalla Corte di Costantinopoli, così abbiamo de' Duci, o sieno Rettori di questa Ducea succeduti alla medesima con Diritto Ereditario, creati con Elezione del Popolo, ed alle volte Delegati dal Greco Patricio Residente nella Sicilia. La Cronaca del Monaco *Ubaldo* ultimamente con eruditissime Note a Noi pubblicata colla serie de' Dogi, e Consoli di Napoli dal 721. fino al 1006. ci ha rischiarati nella vera notizia di qual fosse stata in que' tempi la vera Polizia di questa Città, e sua Ducea.

Giun-

Digitized by Google

Giunti già ne' principj dell'XI. Secolo si cominciò a sentire nel nostro Regno il nome de' Normanni, che usciti ancor essi dal Nort, aveano dopo di un Secolo stabilita nel Reame di Francia la loro Sede, e data ad una di quelle Provincie Marittime il loro Nome. Facciano pure colle loro Armi le loro prime conquiste nella Puglia. Stabiliscano in Melfi la Sede principale di quei loro non molto estesi Dominj. Noi intanto vedremo l' ultimo Sergio Console, e Doge di Napoli prestare a' 20. Ottobre del 1129. il suo Omaggio a Roggiero, come suo Re, e Monarca per testimonianza dell'Abate *Telesino* Lib. 2. Cap. 1. Vedremo lo stesso Sergio prestare in Salerno nel 1134. nuovo giuramento di fedeltà al Re Roggiero, e mancato di vivere lo stesso Sergio a' 3. Ottobre del 1137. tutto il Popolo Napoletano per mezzo de' suoi piu ragguardevoli Cittadini tributare al Re Roggiero in Benevento l'ultimo Omaggio di ubbidienza, e fedeltà.

Ecco come colla forza delle Armi, e col consenso de' Popoli si formò in Europa il nuovo Reame di Napoli, di cui non venga il *Cujacio*, nè gli Stranieri Autori a darcene contezza; nè si formino sistemi per idearsi stabiliti i Sovrani con Dote Inalienabile, e con Beni del Real Demanio inseparabilmente annessi alla Corona. Fondasi dal Re *Roggiero* un nuovo Regno da lui conquistato colle Armi, e confermatogli dal consenso, ed ubbidienza de' Popoli: ma nulla leggiamo di altri Stabilimenti, Patti, e Convenzioni co' Popoli soggiogati. Osserviamo per tanto da altri Documenti, se quale si fu la vera Polizia in questo nuovo Reame allora introdotta. Cominciò a tenere quel Sovrano le sue *Curie*. Ma in queste non veniva punto limitata la di lui Reale Potestà. V' intervenivano i Ve-

Digitized by Google

i Vescovi, gli Abati, i Conti, ed i Baroni, ma per una pura, e semplice solennità. Leggasi la Curia tenuta dal nuovo Re Roggiero nel 1140. nella Città di Ariano riferitaci da *Falcone Beneventano* Autore contemporaneo, e Notajo del Sagro Palagio. E si vedrà come di tutto co'suoi Editti liberamente, ed assolutamente disponea quel Sovrano. Questa Cronaca di Falcone Beneventano si ha nel Primo Tomo della Biblioteca Sicula del *Caruso*, e ne'quattro Cronologi del *P. Caraccioli*.

Per venire però piu individualmente all'Assunto, di cui trattiamo, veggiamo le Leggi Fondamentali stabilite in questo nuovo Regno intorno l'Alienazione delle Regalie, ed in conseguente de'Beni, che suppongonsi Inalienabili. Pubblicò il Re Roggiero la sua Costituzione *Scire volumus*. In questa non si proibisce affatto l'Alienazione di qualunque sorta di *Regalie*. Non si suppongono queste Inalienabili, o incomunicabili a' Sudditi. Ma solamente si ordina, che possedendosi qualunque cosa o grande, o picciola spettante alle sue *Regalie*, non potesse da' Possessori alienarsi, donarsi, o vendersi senza il Reale Beneplacito: E così appunto si spiega da *Andrea d'Isernia* questa Costituzione, di cui eccone le proprie parole: *Quicunque de Regalibus nostris magnum, vel parvum quid tenet, nullo modo, nullo genio possit ad nostra Regalia pertinens alienare, donare, vendere in totum, vel in partem minuere, unde jura nostra Regalia minuantur, aut subtrahantur, aut damnum aliquod patiantur.*

Mancò di vivere il Re *Roggiero* nel 1154. Gli succedette *Guglielmo* di lui Figliuolo morto nel 1166. Fu innalzato al Trono *Guglielmo* II. che a differenza del Padre avendo meritato il Titolo specioso di *Buono*,

nel

Digitized by Google

nel piu bel fiore de' ſuoi anni, fu rapito da morte immatura nel 1189. ſenza avere procreati Figliuoli. Or chi durante la ſucceſſione di tai Re Normanni, non dirà coſtituito un vero *Regno Patrimoniale* colla libera facoltà di alienare in quei primi noſtri Regnanti? Oltre delle *Curie*, e delle Coſtituzioni rammentate, chi sì poco verſato nelle Storie del noſtro Regno non sa, con quante, e quai diſmembrazioni dalla Corona ſi ferono ricchiſſime Dotazioni di Chieſe, e Moniſteri, e di quanti ragguardevoliſſimi Feudi arricchironſi nuove Famiglie?

E giacchè cotanto o con eſempj di altri Regni, o con ſiſtemi da moltiſſimi Autori del *Pubblico Diritto* ideati ragionaſi di quella *Dote Inalienabile* coſtituita da' Popoli per Patrimonio, e ſoſtentamento invariabile de' proprj Sovrani: Ci ſi dica di grazia, ſe quai furono tai Fondi Inalienabili, ed alla Real Corona inſeparabilmente anneſſi? Noi per verità non ne troviamo in tutte le noſtre antiche Memorie altro veſtigio, ſe non che o in tutto, o in buona parte conſiſteano ne' *Paſſi*, *Foreſtagj*, *Plateatici*, *Proventi di Pene*, *e Diritti di Peſi*, *e Miſure*. Nella Coſtituzione pubblicata da Guglielmo II. *Magiſtri Camerarj*, queſti ſoli Diritti ſi enunciano ſotto il nome generale di *Dogane*, come al Real Patrimonio ſpettanti. E puo tutto ciò anche leggerſi preſſo il Reggente Moles in tal materia peritiſſimo. Così egli ci laſciò ſcritto. *In Deciſ. de Regiis Fiſcalib.* §. 1. *Num.* 2. *Nunc alienum non erit à Jureconſulto, eodemque Præſidente Sacris Ærariis jura prædictarum veterum Collectarum agnoſcere, & ſciendum eſt primis temporibus, quandò Duces Apuleæ Normandi Coronam hujus Regni ſuſceperunt . . . . Tunc ea jura exigebant, quæ initio rerum ſolitum fuit Regibus exige-*

D re,

Digitized by Google

re, de quibus in l. inter publica, ff. de verb. signif. ubi Alciat. in Cap. super quibusdam extra eodem; erant enim tunc jura Regia in Regno, Passus, Forestagia, Plateatica, proventus pœnarum, & jura ponderum, & mensurarum . . . . Hæc jura omnia Dobanæ, seu jura Dobanarum vocabantur vulgari fortè, & antiquo vocabulo, cumulationem omnium Jurium Regalium significante.

Ed oltre l' Autorità del Reggente Moles osservasi tutto ciò dalle altre Costituzioni dello stesso Re Guglielmo II. *Officiorum periculosa confusio*, e nell' altra *Justitiarios, Camerarios, Castellanos, & Bajulos*. Nè ha fondamento alcuno di verità quel, che *Fabio Giordano* nostro Giureconsulto notò nel suo Codice scritto a penna, che anche durante il Regno di Guglielmo II. cioè prima dell' Imperadore Federico II. esigeasi nel Regno una certa Tassa di tre Fiorini di argento per ogni dodici Marche. Questo Giureconsulto scrivendo nel XV. Secolo, in cui vivea, non si sà, donde avesse ritratta egli una consimile notizia di molti Secoli prima. Non ci dà contezza di Autore veruno, che lo avesse scritto ne' tempi piu vicini, o di altra Scrittura, che in qualche Archivio si conservasse. Rendesi poi vieppiu inverisimile questo semplice Notamento di Fabio Giordano: dacchè ne' tempi de' Normanni questa Moneta sotto il nome di *Fiorino* non erasi ancora coniata. Anzi l' Accademico Etrusco Autore del Libro intitolato il *Fiorino di oro* coll' Autorità di celebri, ed antichi Autori riferisce, che il Fiorino cominciò a battersi in Firenze nel 1252. Sicchè non puo essere affatto vero il sentimento di *Fabio Giordano*, seguito poi ciecamente, e senza nè anco trascriverne correttamente le parole da *Scipione*

Maz-

Digitized by Google

Mazzella nella sua Descrizione del Regno di Napoli *Lib. 2. Fol. 326. e* 327. dell'Edizione del 1597.

Egli è poi degna di tutta la piu seria, e matura ponderazione l'Epoca del nostro Regno in tempo di Guglielmo II. il Buono intorno a quei Beni proprj del Real Patrimonio, ed a cui giusta l'oppinione di quegli Autori del pubblico Diritto invasati di spirito Democratico potrebbe convenire la proprietà, e l'essenza di *Dote Inalienabile* di uno Stato, e di un Regno. E tanto piu dee attentamente riflettersi nel nostro Regno a questa Epoca, quanto che da ciò dipende la vera intelligenza di quelle Autorità de' nostri Autori rapportate nella Dottissima Allegazione Fiscale per l' Arrendamento de' Ferri, e che dal Difensore del Denunciante si sono poi in questa Causa trascritte.

Riserbandoci Noi intanto di rispondere da quì a poco a tai Autorità, gioverà di ponderare brevemente un Privilegio segnato colla data del 1190. da Tancredi, che dopo la morte di Guglielmo II. usurpò il Titolo di Rè, venendo tal Privilegio registrato ne' Riti della Regia Camera; e rapportato dal *Capaccio* nella sua Istoria di Napoli *fol.* 172., e dal *Summonte* parimente nella sua Istoria di Napoli *Tom.* 1. *Fol.* 133., e 138. Renderebbe la dubbia interpetrazione di detto Privilegio varia in qualche modo la Polizia del Nostro Regno in quei tempi. Leggesi nel principio del medesimo il Titolo di *Aliernus Cutonus Consules*, *Comestabuli*, *Milites*, *&* *universus Populus egregiæ Civitatis Neapolis*. Si conferma indi agli Scalesi, Ravellesi, ed agli altri Negozianti della Ducea di Amalfi di potere non solamente negoziare in Napoli, e quivi tenere Botteghe, ma ben'anche di deputare i Consoli della propria Nazione per l'esercizio del loro Negozio. Per

D 2 ben

Digitized by Google

ben intendere un tal Privilegio si sono i nostri Istorici imbarazzati oltremodo. Il *Capaccio* confessò di non intenderne il suo vero senso. *Francesco de Petris* stimò, che con tal Privilegio dimostravasi, che Napoli era in quel tempo una Repubblica libera: come si ravvisa nella sua Storia di Napoli *Fol.* 50. Il *Summonte* ne ragionò con pochissima felicità ne' luoghi dianzi citati. Si sa colle autorità di *Pietro Ebolitano* nel suo *Carmen de Motibus Siculis fol.* 100., e colla decretale 22. d' *Innocenzo III. Lib.* 1. *De plurit.benef.restring.*, che il detto *Alierno* nominato il primo nel suddetto Privilegio fosse stato nostro potentissimo Cittadino, e che avesse avuto il Titolo di Conte. Si ha da credere, che nel trascriversi il detto Privilegio dal suo antico Esemplare si fosse tralasciato il Titolo di *Comes*. Altrimente vi sarebbe errore, nè si potrebbe leggere *Nos Aliernus Cutonus Consules*, *Comestabuli*, *Milites &c.* Il nostro Conte Alierno adunque insieme co' Consoli, Comestabuli, Nobili, ed il Popolo, ch'erano destinati al reggimento economico di questa Città, segnassero a favore degli Amalfitani la detta Carta di Franchigia. Il Titolo di *Consules*, di cui si fregiavano coloro, che aveano l'amministrazione della nostra Città, non era un segno, che fosse ella libera: poichè si legge in alcune antiche Carte celebrate in Napoli, regnando i nostri Re Normanni, che si conservano nell'antico Monistero di S. Sebastiano trascritte dal *Tutini*, ed ora custodite tra i suoi Manuscritti nella Biblioteca di S. Angelo a Nido, che i Consoli di que' tempi unitamente co' Comestabuli aveano il Governo economico della Città. Egli è notissimo poi, che i Comestabuli erano i Governadori delle Città: secondo si ha in *Riccardo da S. Germano*, che scrisse il suo Cronaco ne'

tem-

Digitized by Google

tempi dell'Imperadore Federico II., cioè *Philippus de Citero erat Comestabulus Capuae*. Ed il nominato *Tutini* afferma di avere osservata una Scrittura nel Regio Archivio della Zecca, in cui leggeasi *Henricus Comestabulus Fogiae*: onde egli ben considerò, che erano coloro Governadori uno di Capua, e l'altro di Foggia. Il *Summonte* ragionando appunto del Privilegio medesimo riferisce, che costoro aveano fra l'altro la cura de' pubblici Negozj della Città. Non dovea adunque recare il detto Privilegio tanta confusione, ed imbarazzo a' Nostri Storici: giacchè col medesimo non si toccavano punto i Diritti, e le supreme Regalie, che al Sovrano si apparteneano, onde avesse potuto inferirsene, che fosse stata anche in quel tempo libera la nostra Città. Con quella Carta si confermavano agli Amalfitani le Franchigie, di cui erano usi di godere tanto piu, che con quei Popoli fin da' tempi piu remoti avea sempremai la nostra Città avuta vicendevole amistà, e corrispondenza.

Sciolto per tanto ogni equivoco, che dal detto Privilegio potea insorgere per la vera Polizia di que' tempi, proseguiremo a riferire, come estinta la Linea Maschile de' nostri Re Normanni rimase *Costanza* Figliuola postuma del Re Ruggiero I. isposata ad Arrigo VI. Re di Allemagna Figliuolo dell' Imperadore Federico I. Barbarossa. Per le ragioni di Costanza sua Moglie spettò ad Arrigo VI. la Corona di questo Regno. Validissime furono le opposizioni del Re Tancredi Conte di Lecce, che credette di trasmettere le sue ragioni alla Corona di questo Regno a Guglielmo III. morto in età infantile. Ma non meno Tancredi, che Guglielmo III. si ebbero allora, e si sono sempremai avuti in appresso per Intrusori.

Mor-

Morto nel 1197. Arrigo VI. il Svevo ſenza avere laſciata memoria alcuna, che ci obblighi ad altra rifleſſione, reſtò ſucceſſore nel Regno *Federico* II. di lui Figliuolo in età molto tenera ſotto il Baliato di Coſtanza ſua Madre, e di Innocenzo III. Romano Pontefice. Durante il Regno non brieve di queſto Principe varie furono le mutazioni, e varj i nuovi regolamenti nel noſtro Regno. Convocò egli piu *Curie* ad imitazione de' Re Normanni ſuoi Anteceſſori, e giuſta la Coſtumanza quaſi univerſale in quei tempi degli altri Regni di Europa riferitaci da *Criſtiano Arrigo Ecardo nell' Introduzione alla ſua Diplomatica*. Celebre però ſi fu quella da lui convocata nel 1220. in Capua rapportata fra le molte altre tenute in diverſe Città del Regno da *Riccardo da S. Germano nel ſuo Cronaco*. In queſta *Curia Capuana* tra i venti Capitoli colà ſtabiliti pubblicò la Coſtituzione, che ha per Titolo *De Privilegiis a Curiâ Capuanâ tempore turbationis indultis*. Prima di entrare alla vera interpetrazione di queſta Coſtituzione per pruova della preteſa Inalienabilità delle *Regalie*, e Beni del Real Patrimonio, giova di traſcrivere le proprie parole di queſta Coſtituzione aſſai male inteſe dal Difenſore del Denunciante. Il vero Teſto della Coſtituzione ſi è queſto: *Cum Conceſſiones, & Privilegia omnia tam a Divis Auguſtis parentibus noſtris, quàm à nobis ante Curiam Capuanam indulta, quæ per nos poſt eandem Curiam confirmata non eſſent: nec non ea, quæ proximæ turbationis tempore, poſt transfretationem noſtram, uſque ad Feſtum Purificationis Beatæ Virginis à nobis, aut Rainaldo Duce Spoleti conceſſa fuerint, mandaverimus revocari, Edicto præſentis legis edicimus prædictis privilegiis, & conceſſionibus nullam omnino fidem haberi.*

Or

Digitized by Google

Or se in questa Costituzione a lettere rotonde solamente si parla delle Concessioni, e Privilegj conceduti dagli Augusti Genitori di Federico, e da lui medesimo prima della Curia Capuana, e da Rinaldo Duca di Spoleti negli ultimi tempi di turbazione. E per tai Concessioni, e Privilegj unicamente prescrivesi, che non dovessero avere alcuna forza, o vigore, se nella stessa *Curia Capuana* da lui confermati non fossero. Come mai si potea dal Difensore del Denunciante conchiudere, che nella Curia Capuana per mezzo di detta Costituzione fu da Federico II. ordinata la Rivocazione di tutte le Regalie dismembrate dalla Real Corona da tutti i Re Normanni suoi Predecessori? Qui espressamente si legge nel Testo di detta Costituzione: *Cum concessiones, & Privilegia omnia tam a DIVIS AUGUSTIS PARENTIBUS NOSTRIS.* Forse che sotto il nome degli Augusti Genitori di Federico II. poteano intendersi tutti i Re suoi Predecessori? Il Titolo di Augusti competea soltanto ad *Arrico*, e *Costanza* fregiati della Dignità Imperiale, e non già agli altri Re Normanni suoi Predecessori, a' quali per altro nè anco conveniva il nome di *Parentibus Nostris.*

Se poi voglia indagarsi, qual fosse stato il vero fine di quel savio Principe, per cui si mosse ad ordinare che di tutti i Privilegj, e Concessioni degli ultimi tempi si fossero in quella *Curia* presentati i Diplomi, per riceverne nuovamente la Confirma, non è egli malagevole il risaperlo. Troppo egli è noto, come in quel Secolo fosse sparso in quasi tutta Europa il veleno perniciosissimo delle falsità, per cui le Carte piu essenziali, e di maggiore rilievo faceansi comparire per vere con quel danno universale, e vantaggio solo di taluni, che qui non lice esprimere. *Pietro delle Vi-*

gne

Digitized by Google

gne Segretario dello ſteſſo Federico II. ci riferiſce, che il ſuo Imperadore altamente querelavaſi di eſſergli ſtato falſificato l'Imperiale Suggello da mano non profana'. Il Sommo Pontefice Innocenzo III. che in quei medeſimi tempi ſedea nella Cattedra di S. Pietro, nella ſua Epiſtola 235. e 262. nel Lib. I. e nella I. Collezione delle ſue Decretali ci dà chiari riſcontri de' Fallatori delle Bolle Pontificie. Il *P. Gio: Mabillone* nella ſua Diplomatica coll' Autorità di *Papebrochio*, ci atteſta, che fra gli Sciſmi, che turbarono in quel Secolo la pace della Chieſa Univerſale, e fra le tante altre ſediziosiſſime turbolenze vi ſi era aggiunta la peſte pur troppo perniciosa della falſità de' Diplomi. Poſta dunque la corruttela di quel Secolo, ſtimò giuſto, e ſavio provvedimento quel Principe, che i Diplomi delle ultime Conceſſioni ſeguite per altro in mezzo a' tanti ſconvolgimenti accaduti allora in queſto Regno, ed in quello di Sicilia, ſi doveſſero preſentare in quella *Curia Capuana*, per riconoſcerſi prima di riceverne la ſua confirma. Sicchè con qual fondamento mai di ragione potea inferirſi, che per una provvidenza preſa da Federico II. riſtretta a' torbidiſſimi tempi de' ſuoi non volontarj viaggi Marittimi nella Soria, debba ora la prima volta intenderſi di tutte le altre Conceſſioni de' Re Normanni ſuoi Predeceſſori?

Qual biſogno però abbiamo di andare piu lungamente diſcettando dell'anzidetta Coſtituzione pubblicata nella *Curia Capuana*, in sè ſteſſa per altro chiariſſima, ſe dalle altre Coſtituzioni dell'Imperadore medeſimo rendeſi tutto ciò evidentiſſimo? Nell' altra Coſtituzione dello ſteſſo Regnante *Dignum fore* apertamente ſi determina, che chiunque non aveſſe privilegio de' Re

Nor-

Digitized by Google

Normanni ſuoi Predeceſſori Roggiero, e Guglielmo I. e II., o non aveſſe Privilegio da lui conceduto in quei tempi torbidi, ſi aveſſe per ingiuſto Detentore. Dunque non dubitavaſi dell' Autorità di quei legittimi Sovrani, di potere liberamente diſporre di qualunque coſa appartenente al *Demanio*: purchè ne appariſſe la Conceſſione, ed il Privilegio. Si nominarono ſolamente Roggiero, e Guglielmo I. e II. poichè ſi ebbe per vero, che Tancredi, e Guglielmo III. foſſero meri Intruſori, come dicemmo.

Troppo fu l' Imperadore Federico II. alieno dal credere, che non ſi foſſe queſto Regno poſſeduto con pieniſſima facoltà di diſporre da' ſuoi Predeceſſori, e che come tale egli lo poſſedeſſe. Sono oramai troppo conte le di lui geſta riferite in buona parte da *Riccardo di S. Germano* nel ſuo *Cronaco*, e ſecondo il diverſo ſpirito degli Autori ſi è di lui diverſamente ragionato, accuſandolo piuttoſto di credere troppo illimitata la di lui Autorità. Ed in effetti egli fu il primo, che agli *Antichi Diritti* del Real Patrimonio, chiamati da' Noſtri Autori *Jura Antiqua*, aggiunſe nuovi Dazj, ed Impoſizioni, fra le quali colla ſua Coſtituzione *Magiſtros Fundicarios* vi fu il Diritto del Fondaco di grana 15. ad oncia, la Gabella del ſale, e le Terziarie del Ferro, e dell' Acciajo.

Terminò queſto Imperadore in Fiorentino, luogo ora diſabitato nella Puglia, la ſua vita nel 1250. Laſciò Erede del Regno Corrado ſuo Figliuolo Primogenito. Venne egli all' acquiſto del Regno, ma prima del ſuo ritorno dalla Germania ne' Campi vicino Lavello, lo prevenne la morte nel 1254. Preſe indi le redini del Governo Manfredi Figliuolo naturale di Federico II. Ma venuto Carlo Conte di Provenza a conquiſtare

Digitized by Google

il Regno, perdette Manfredi nella Battaglia di Benevento la vita.

Mancata così affatto la Linea degli Svevi cominciò con Carlo I. di Angiò la Linea degli Angioini a possedere il nostro Regno, e piantaronsi in questo Suolo per la prima volta que' gigli, che dopo di tanti Secoli verdeggianti, e con piu lieti, e gloriosi auspizj germogliar di bel nuovo doveano. Ella è pur troppo conta l' Investitura conceduta a Carlo I. di Angiò dal Romano Pontefice Clemente IV. nel 1265. Gravissime furono le condizioni, ed i patti nell' Investitura medesima apposti. E tutta la base di tai patti consistea, che nelle Collette, Imposizioni, e Sovvenzioni Generali del Regno si osservasse il medesimo stato, uso, e modo, che si era praticato in tempo di Guglielmo II. il Normanno. Tutto ciò chiaramente risulta da un Capitolo del nostro Regno pubblicato nel 1283. da Carlo II. Principe allora di Salerno, e Vicario Generale del Regno in nome di Carlo suo Padre già partito per la Città di Bourdeaux destinata al celebre Duello. Le parole di questo Capitolo sono le seguenti: *Statuimus, mandamus, & volumus inviolabiliter observari, quod in Collectis, taliis, sive quæstis generalibus, & specialibus, seu subventionibus quibuscumque hominibus Regni a Faro citra, usque ad confinia Terrarum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quæ in fidelitate Regis remanserunt, servetur status, usus, & modus, qui tempore felicis recordationis Regis Gulielmi II. extitit observatus, secundum quem in Conventionibus habitis inter Sanctam Romanam Ecclesiam, & Dominum Patrem nostrum tempore collationis factæ sibi de Regno plenius continetur.*

Fu facilissimo Carlo I. di Angiò, per uniformarsi alle con-

contingenze de'tempi, a condiscendere a quanto volle imporlegli nell'Investitura del 1265., ed a promettere di mantenere questo Regno nello stato medesimo di Guglielmo II. il Normanno. Ma chi piu di quel Principe riconobbe il suo alto, ed assoluto Dominio dipendente unicamente dalle sue Armi vittoriose, e dal consenso de' Popoli, e la libera facoltà di liberamente disporre del Real Demanio di questa Corona? Parlano le Alienazioni, e Dismembrazioni del Real Demanio fatte da questo Sovrano rammentate da *Scipione Ammirato*, e dal *Summonte* nelle loro Storie. Parla un intero Registro delle amplissime Concessioni da lui fatte, che conservasi nel Reale Archivio della Zecca col Titolo: *Quaternus de Principatibus, Civitatibus, Honoribus, Baroniis, Feudis, & Burgensaticis concessis per Illustrem Regem Carolum Regem Siciliæ ab anno 1269. in antea*. Abbastanza l'*Anonimo*, e *Saba Malaspina* nella loro Istoria *Sicula* al *Lib. 6.* ci rammentano le generali sovvenzioni, e le gravezze imposte da questo Principe. Documento immemorabile di tanti eccessi si fu quel che durante il suo Regno adivenne nella Sicilia a' 30. Marzo del 1282.

Terminò Carlo I. di Angiò in Foggia i suoi giorni nel 1284. Vidési il Regno nella maggiore, e piu calamitosa confusione. La morte del Re Carlo I.: la prigionia di Carlo Principe di Salerno di lui Figlio: e l'Invasione fatta nelle Calabrie dal Re Pietro di Aragona ne somministravano bastanti motivi. In tai frangenti il Legato Appostolico mandato in questo Regno dal Pontefice Martino IV. fece adunare un Parlamento di Prelati, e Baroni nella Città di Melfi, dove si stabilirono alcuni Capitoli per lo Governo del

Regno. Furono inviati a Martino IV. per la confirma, ma non ebbe effetto per la di lui morte immediatamente seguita. Assunto in suo luogo Onorio IV. con sua Bolla in data de'17. Dicembre del 1285. confermò prima i Capitoli di Carlo Principe di Salerno. pubblicati, come Vicario del Regno nel Piano di S. Martino. E questa si è quella Bolla; che da' Periti del Regno di que' tempi chiamasi *Ad relevamen Regnantis, & Regni Siciliæ*; e poi inviò lo stesso Pontefice Onorio IV. al suo Legato alcuni Capitoli tanto da lui formati per l' utile del Regno. E questi sono i pur troppo noti *Capitoli del Papa Onorio*.

Non comprendesi certamente da Noi, come il Difensore del Denunciante siasi voluto ostinare nell' impegno di dare forza di legge a' *Capitoli di Papa Onorio*. L'Investitura del 1265. I Capitoli di Carlo Principe di Salerno del 1283.: E la *Bolla, ed i Capitoli di Papa Onorio*, che altro mai prescrivono, se non se ridurre il Real Patrimonio di questo Regno in quell' istesso stato, in cui era in tempo di Guglielmo II. il Normanno, e di restringere a'nostri Sovrani la facoltà d' imporre nuovi Dazj, e Tributi, se non se a somme limitatissime, ed a soli quattro casi della Difesa del Regno, della Libertà della persona istessa del Re prigioniere, e de'Maritaggi di una Figlia, o Sorella del Sovrano medesimo? Questi sono appunto i quattro casi riferiti da *Moles Decis. Reg. Fiscal.* §. 1.

Con questa bella idea bisognerebbe togliere dal Real Patrimonio la somma di piu di cento Milioni di nuovi Dazj, Tributi, e Vettigali, che si sono poi imposti nel Regno, e privare i nostri Regnanti del piu bello, e prezioso giojello, di cui godono in questa Corona. Ma si osservò forse questa limitatissima facoltà

coltà dallo stesso Re Carlo II. fino agli ultimi momenti di sua vita terminata nel 1309.; quando le sue nuove Concessioni, ed Investiture di ragguardevolissimi Feudi riferiteci dal *Villani nella Cronaca di Napoli Lib. 2. Cap.* 14. ci dimostrano manifestamente il contrario? Si osservò forse dal di lui successore Roberto, che se ne morì nel 1343., quando il *Collenucci*, che ne scrisse la vita, ci rende informati delle Concessioni di qualunque sorte di Regalie da lui fatte?

Per la morte del Re Roberto salì a questo Trono Giovanna I. di lui Nipote: Ella priva di successori procedè all'Adozione di Luigi di Angiò secondo Figliuolo di Giovanni II. Re di Francia, che fu di troppo fatali conseguenze. Ella dismembrò dal Real Demanio della Corona il Principato di Taranto composto di molte Città, e Terre con una quasi Sovrana Giurisdizione, siccome ci rammenta il *Sicola nella sua Nobiltà Gloriosa Part.* 2. Brevissimo fu indi il Regnare di Carlo III. di Durazzo, che colà in Ungheria rimase estinto. E presso il *Summonte* possono nella vita di questo Principe leggersi le grandissime Dismembrazioni da lui fatte degli Effetti del Real Demanio. Fu per la morte di Carlo III. di Durazzo acclamato per Re Ladislao di lui Figliuolo nell'età tenera di dieci anni. Il *Costanzo*, ed il *Summonte* nella sua vita ci riferiscono le vendite da lui fatte anche a vilissimo prezzo di tante Città, Terre, e Castelli per la condizione infelice di que'tempi. Le idee troppo piene di Spirito marziale gli ferono nell'età piu robusta finire i suoi giorni nel 1414.

Giovanna II. di lui Sorella fu erede del Regno. Da questa Sovrana fu Giacomo della Marche suo Marito, Investito del Principato di Taranto. E continuando

ad

ad usare in questo Regno del Supremo Assoluto Dominio a guisa de' suoi Predecessori, donò liberamente a Nicol'Antonio de Sanguineo la *Gabella della Bilancia* dovuta da' Banchieri alla Regia Corte: come si osserva dal suo Registro della Regia Zecca dell'anno 1423. Cedette ella al comune fato nel 1435.: con avere prima proceduto all'Adozione di Alfonso Re di Aragona, ed indi di Luigi III. di Angiò. E questa doppia Adozione fu poi un'Idra ferale di sanguinosissime Guerre.

Ecco ciò, che adivenne in questo Regno dal 1265. fino al 1435., che durò il Regnare degli Angioini. Gli Scrittori, e Periti piu celebri del nostro Regno *Andrea d'Isernia*, e *Luca di Penna* che scrissero in que' tempi furono impegnatissimi ad esclamare per l'osservanza de' Patti stabiliti nella Pontificia Investitura del 1265. ne' Capitoli di Carlo Principe di Salerno del 1283., e per tutto ciò, che si prescrivea ne' Capitoli di Papa Onorio, e nella Bolla *Ad relevamen Regnantis, & Regni Siciliæ*. Questi sono i sentimenti, che leggonsi in *Andrea d'Isernia* nel suo Commento al Cap. I. *Quæ sint Regalia* §. *& extraordinaria Collatio Num. 62.*, e nel Commento della *L. Imperialem De Probibita Feudi alienatione* §. *Nec Dominus Feudi Num. 44. in fin.* e che leggonsi parimente in *Luca di Penna* nella *L.* I. *Cod. de evictionibus*, e nella *L. Quicunque Cod. De omni agro deserto*. E questi stessi sentimenti furono poi adottati da *Matteo di Afflitto nel Commento al Cap.* I. *Quæ sint Regalia* §. *& extraordinaria Collatio Num.* 15. Non è maraviglia, che quegli Uomini, per altro dotti, in tal forma scrivessero in un' età meno illuminata contro l'Assoluta Indipendente Potestà de' Nostri Regnanti. Potea forse l'errore del Secolo condonarsi loro

Digitized by Google

loro per l'ardente desiderio, che nodrivano di vedere ridotto il Regno nello Stato, in cui era in tempo di Guglielmo II. il Normanno, ed in conseguente di riguardarlo libero da tutti i Dazj, Imposizioni, e Vettigali, che si erano imposti dall'Imperadore Federico II. in poi, e che secondo i loro principj credeano di un'ingiusta esazione. Somma maraviglia però si è, che tai Massime si sieno nella Controversia presente ripetite in pregiudizio delle vere *Regalie* Supreme alla Corona inseparabilmente annesse, ed in totale discapito del Real Patrimonio, che quasi a nulla si dovrebbe ridurre attento lo stato presente.

NOi però in vece di attendere lo Stato del Regno in tempo di Guglielmo II. il Normanno, veggiamolo co' principj piu sodi in quella nuova situazione che gli fu data da Alfonso I. di Aragona. Costui dopo 22. anni di guerre conseguì libero, e pacifico il possesso di questo Regno. Il primo savjssimo provvedimento, che diede, si fu, di assistere ad un Parlamento Generale convocato nel Convento di S. Lorenzo a' 18. Febbrajo del 1442. In questo General Parlamento fu supplicato quel Monarca, che tolta ogni Colletta Ordinaria ed Estraordinaria, ed ogni altra Gravezza si contentasse di ricevere ogni anno da questo suo Regno dieci carlini per Fuoco: con che si dasse ad ogni Fuoco un Tumolo di Sale. E si supplicò parimente, che questi dieci carlini a Fuoco si dovessero spendere per lo Stato, e Difesa del Regno. Si compiacque il Sovrano di accordare le suppliche di questo suo Vassallaggio co'suoi Reali Rescritti registrati nel *Tom.* 1. *De' Capitoli, e Privilegj di Napoli Cap.* 1. 2. & 10. *Pag.* 8. *e* 9.

Que-

Digitized by Google

Queste furono le piu solenni, e valevoli Convenzioni, che i Popoli di questo Regno abbiano avute col proprio Monarca, da cui personalmente giuraronsi. A favore di tai Convenzioni tutti saranno concordi gli Autori del pubblico Diritto. Questa esazione di carlini dieci aumentata a carlini quindici a Fuoco nel susseguente Generale Parlamento tenuto nella Torre del Greco nel 1449. puo ben dirsi *Dote Inalienabile* di questo Regno, di cui lo stesso Alfonso privo di Figliuoli legittimi liberamente ne dispose a benefizio di Ferdinando suo Figliuolo naturale prima della sua morte seguita nel 1458. Onde da questo solo atto muovesi *Samuele Puffendorfio* ad asserire, di essere questo un *Regno Patrimoniale*. E fu il *Puffendorfio* in ciò seguito da *Eineccio in Prælect. ad Grot. Lib.* 1. *Cap.* 3. §. 12. *Et in Prælect. ad Puffendorf. De Offic. Hom. & Civ. Lib.* 2. *Cap.* 9. §. 7. E da *Vincenzo Gambozio variar. Jur. Publ. & Priv. Disp. Lib.* 1. *Cap.* 10.

In vigore di questa Disposizione regnò Ferdinando I. di Aragona fino al 1494. che oppresso da gravissime passioni di animo finì di vivere. Gli succedette Alfonso II. suo Primogenito, e per brieve infelicissimo tempo tenne le redini del Governo Ferdinando II. assalito da morte immatura nel 1496. Egli è degno di riflessione, che fino a questo tempo nulla si cangiò affatto del Sistema introdotto da Alfonso I. per li carlini quindici a Fuoco colla prestazione gratuita di un tumolo di sale.

Venne indi all'acquisto di questo Regno Carlo VIII. Re di Francia, ed entrò trionfante in questa Metropoli a' 22. Febbrajo del 1495. Nel brieve soggiorno, che quì fece, si promosse dall' Avvocato Fiscale di riunirsi a questa Corona le supreme *Regalie* dalla medesima

ſima diſmembrate : ſiccome ci rapporta *Coppino de Domanio Gallico Par.* 1. *Lib.* 2. *Tit.* 1. *Num.* 10. Ma come fu conſultato quel Sovrano da *Filippo Comines* Cavaliere e Signore di Argenton fedeliſſimo Iſtoriografo, e riputatiſſimo Miniſtro di Stato, che avea Carlo VIII. condotto ſeco alla conquiſta del Regno per ajutarlo co' ſuoi conſigli? Credette forſe, che doveſſe queſto Regno regolarſi colle Maſſime del Reame di Francia, dove per legge fondamentale, e per Coſtumanza antichiſſima di tutti que' Regnanti il Reale Demanio egli è Inalienabile? Tutto all' oppoſto confeſsò ingenuamente, che i Re di Napoli poteano liberamente alienare, e diſporre del Real Demanio medeſimo: e che non ve n' erano forſe tre in tutto queſto Regno, che quanto poſſedeano, non foſſe della Corona. Le proprie parole di queſto gran Miniſtro di Stato, e che dovrebbono togliere ogni menoma ambiguità nella Controverſia preſente, ſono pur troppo degne da regiſtrarſi di nuovo nel ſuo nativo Idioma. *Les Rois de Naples y peuvent bien donner leur Domaine, & n' y en a pas trois en tout le Royaume, que ce, qu' ils poſſedent, ne ſoit de la Couronne.*

A Noi poco cale di rammentare, come dopo la partenza di Carlo VIII. per ritornarſene in Francia riacquiſtaſſe queſto Regno Ferdinando II.: Come per la di lui morte ſenza Prole, vi ſuccedeſſe Federico ſuo Zio Figliuolo Secondogenito di Ferdinando I. E come tra Ludovico XII. Re di Francia, e Ferdinando il Cattolico ſi foſſero poi diviſe le Provincie del Regno. Giova ſolamente di avvertire, che dopo di eſſerſi ſcacciati dal Regno i Franzeſi dal Gran Capitano, e rendutoſene nel 1503. pacifico, ed intero poſſeſſore Ferdinando il Cattolico pubblicò poi a' 10. Feb-

Digitized by Google

brajo del 1505. nella Città di Toro la sua celebre Prammatica sotto il Titolo *de Revocatione*, *& suspensione Gratiarum*. Ma di grazia si rifletta seriamente a quel che in questa Prammatica fu stabilito. Non pretese Ferdinando il Cattolico di rivocare tutte le Alienazioni fatte da Federico, fra le quali vi era la Gabella della *Reale del Pesce* conceduta a Fabrizio Colonna, e Berardino Brancia in libero, e perpetuo Allodio; nè l' altra Gabella della *Carne*, *e delle Sbarre* data *In solutum*, *& pro soluto* ad alcuni Mercadanti Napoletani per ducati 180. mila: giusta il rapporto del *Reg. de Ponte Consil. 66. Tom.* 2. Rivocò unicamente quelle Alienazioni, Permutazioni, e Donazioni, che si erano fatte da Federico da' 25. Luglio del 1500. in poi. Ed affinchè questa Prammatica non servisse di esempio, vi fe aggiugnere, che si era egli mosso ad ordinarlo; dacchè fin da' 25. del detto mese di Luglio disperando Federico della Difesa del Regno, avea offerte condizioni poco alla sua fama onorevoli per la cessione del Regno a' Luogotenenti, e Capitani del Re di Francia. Ed in effetti di tai Trattati segreti avuti in Francia per mezzo di un Messo colà spedito da Federico, ne abbiamo indubitati i Riscontri da *Monsignor Cantalicio* Scrittore contemporaneo nelle Guerre del Gran Capitano *Lib.* 2.

Del resto furono lontanissimi i pensieri di Ferdinando il Cattolico, di cangiare il Sistema di questo Regno introdotto da Alfonso I. di Aragona. Ritornato questo Monarca dalle Spagne nel nostro Regno, tennesi avanti la sua Reale presenza un General Parlamento a dì 30. Gennajo del 1507. Fu risoluto nel medesimo che nel solo tempo di Guerra potesse da' Baroni esigersi l'Adoa; e che giusta la Solenne Convenzione

avuta

Digitized by Google

avuta col Re Alfonſo I. per qualunque Impoſizione Ordinaria, ed Eſtraordinaria poteſſero ſolamente eſigerſi carlini quindici a Fuoco colla Contribuzione gratuita di un tumulo di Sale. Leggaſi il ſuo Reale Reſcritto tra i *Capitoli*, *e Privilegj di Napoli Tom.* 1. *Cap.* 19. *Fol.* 93. *Placet Regiæ Majeſtati quoad jus adoæ illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere, nec exigere; tempore vero guerræ ſerventur jura, Capitula, Conſtitutiones, & conſuetudines Regni: quò vero ad alia contenta in Capitulo I. Placet Regiæ Majeſtati.*

Vedeſi adunque, che Ferdinando il Cattolico colla Prammatica pubblicata nel 1505. volle rivocare ſolamente le Alienazioni fatte da Federico da' 25. Luglio del 1500. in cui con Condizioni poco alla ſua fama onorevoli avea fatta la Ceſſione del Regno. Scorgeſi inoltre colla ſteſſa chiarezza, che nel General Parlamento tenuto in ſua preſenza nel 1507. eſpreſſamente ordinò, che nel Regno ſi oſſervaſſe tutto ciò, che ſolennemente ſi era convenuto con Alfonſo di Aragona. E pure il Difenſore del Denunciante vorrebbe, che partito il Re Cattolico dalle Spagne Ferdinando il Cattolico ſi foſſe con un altro Parlamento convocato dal di lui Vicerè D. Raimondo de Cardona a' 18. Maggio del 1511. ſtabilito, e conchiuſo, di doverſi reintegrare, e reſtituire alla ſua Real Corona le Rendite Reali, e Diritti dalla Real Corona medeſima ſeparati ed alienati per ſua *Altezza*. E nel Documento, che ſi è prodotto leggeſi propriamente *Alts*. Queſta Abbreviatura però ſi è dal detto Difenſore a ſuo piacere interpretata PER SUOI ANTENATI, overo per Sua Maeſtà.

Ma come mai potea a quell'Abbreviatura di *Alts* darſi

 una

una cotanto ideale Interpretazione? Chi non vede, che altro non dovrà dire, che *Altezza*; e che questo Titolo potea unicamente appartenersi al Re Federico già privato del Regno, e che partitosi fin dal 1501. per la Francia, avea colà nella Città di Tours terminata la sua vita infelice nel 1504.? Il Notamento adunque, che si è esibito contiene, di essersi proposto in quel Parlamento, di doversi reintegrare le Reali Rendite dismembrate da quel Principe. Ma dov'è poi la Risoluzione presa nel Parlamento medesimo? Ne'Giornali Manuscritti di *Giuliano Passaro* Scrittore contemporaneo si ragiona di questo stesso Parlamento convocato a' 18. Maggio del 1511., e dicesi di essersi solamente proposto un Donativo da farsi a Ferdinando il Cattolico per la nuova impresa da lui tentata contro de'Mori. Nè si fa menzione alcuna delle Alienazioni, e Dismembrazioni della Real Corona fatte da' Sovrani di questo Regno, di cui affatto non si trattò, nè ve n'è il menomo Documento. Ecco le parole di Giuliano Passaro nel rozzo linguaggio de' suoi tempi: *Che alle 22. ore sua Illostrissima Signoria fece un generale Parlamento, & si mostrai una lettera mandata dallo Signore Re, e detta lettera la leggeva lo Segretario Exea Spagniuolo, la quale contenea, che la Maestà Cattolica sua, che per avere benificato, & pacificato tutti li Baruni de lo Regno per farli vivere in pace, & havere dato delle Terre demaniali, & delli suoi pagamenti Fiscali, et adesso per havere pigliato l' impresa contra de Mori, et Pagani, nemici della Fede Cristiana, per augumentare la Fede Cristiana vorria che detto Regno facesse qualche demostratione de denari per sovvenire alla detta impresa. Non però non domandando aggravio alli Popoli. Dove foro molte dispute de*

chi

chi dovea precedere, et rispondere. E così fo determinato, che Napoli dovea parlare per tutto lo Regno. Et così parlai uno Dottore di legge, nominato M. Andrea Gattolo. Ringraziando sua Cattolica Maestà del buono animo, et amore, che portava ad questo Regno. Però supplicava detto Signore Vicerè li facesse grazia di donarli copia della detta lettera, perchè la volevano consultare insieme, e da poi iuntamente l' averia dato risposta. Et così fo determinato, & fecero fine.

Sicchè durante il Regno di Ferdinando il Cattolico furono affatto lontane le Idee poste ora in campo di reintegrarsi alla Real Corona gli effetti, e Rendite dalla medesima dismembrate. E pure il Difensore del Denunciante dovrebbe su l'esempio di quel Gran Principe rendersi persuasissimo del Sistema invariabile tenuto da'nostri Regnanti fin dal Principio di questo Regno. Lo avea certamente Ferdinando il Cattolico acquistato a forza di Armi. Ne avea discacciato Federico di Aragona. Avea da Giulio II. Sommo Pontefice colla volontà di tutto il Sagro Collegio una nuova ampissima Investitura di poterne disporre, Donare, dare in Dote, Vendere, ed alienare senz'altra licenza. Ma non pretese giammai di godere del Regno medesimo, come di un Regno di Conquista. Sapea benissimo, che i Popoli non aveano prese contro di lui le Armi, ma che erano stati solamente Spettatori ne' dubbj eventi di Marte, allorchè ne avea prima discacciato il Possessore Federico di Aragona, ed indi Lodovico XII. Re di Francia, con cui avea divise le Provincie del Regno. Sapea, che dopo di essere divenuto egli colla forza dell'Armi pacifico Possessore di tutto il Regno la *Dedizione* de'Popoli non era stata pura, ma condizionata di mantenersi loro le Grazie, Capitoli, e

Con-

Digitized by Google

Consuetudini concedute da' Serenissimi Regnanti Predecessori. Quindi nel Parlamento Generale tenuto in sua presenza nel 1507. nulla affatto volle alterare. Confermò la solenne convenzione avuta da' Popoli medesimi con Alfonso I. di Aragona, di doversi per qualunque Imposizione ordinaria, ed estraordinaria esigere solamente carlini quindici a Fuoco colla contribuzione di un tumolo di sale. Ne' tempi delle maggiori urgenze del suo Reale Erario per le Guerre felicemente intraprese contro de' Mori discacciati dopo di tanti secoli dalle Spagne, si contentò a tenore delle antichissime Costumanze di questo Regno di domandare un Donativo, che le fu accordato di duc. 300. mila. Questi sono gli esempj memorandi delle giustissime Idee di Ferdinando il Cattolico, e non già le sognate pretensioni di reintegrare alla Real Corona di questo Regno le Alienazioni, e Dismembrazioni già fatte.

Con queste Idee di giustizia finì la sua vita Ferdinando il Cattolico. Fu di lui successore a questo Regno l' Imperadore Carlo V., del cui nome sono ripiene tutte le Storie di Europa. Noi però tralasciando, che gli altri Storici parlino delle di lui gesta, veggiamolo in mezzo alle giolive acclamazioni di questo popolo sempremai fedelissimo a' suoi Regnanti entrare glorioso, e trionfante a' 25. Novembre del 1535. in questa Città. Descriva pure il nostro *Summonte* gli Archi in suo onore eretti, e le altre pomposissime Feste allora celebrate, e le cerimonie usate nel presentarsegli presso di Poggio Reale le Chiavi di Oro di questa Metropoli. Volgiamo per brievi momenti lo sguardo all' Epitaffio pendente su la cima della Porta Capuana, per cui seguì il felicissimo ingresso.

Leg-

Digitized by Google

Leggasi la seguente Iscrizione ivi scolpita

*Hanc, Cæs., Opt. Car., quam tuemur
Urbem Aug. tuo numini deditam, post
Adauctum Imperium, clementiâ foveas,
Amplitudine juves, & æquitate modereris.*

Dopo di questa brieve leggenda, accompagniamolo alla Maggior Chiesa, ove vedremo questo Invitto Sovrano giurare inviolabile l' osservanza de' Privilegj, Grazie, e Capitoli conceduti a questa sua Fedelissima Città da' Re passati Aragonesi, e particolarmente dal Re Ferdinando il Cattolico suo Avolo colla formola riferitaci dallo stesso Summonte del tenore che siegue. *Yo quiero, y juro osservar, y hazer osservar todos los Privilegios, gracias, y Capitulos concessos à esta Fedelissima Ciudad por los otros Reyes, y a un mas conceder.*

Da tutto cio puo assai bene istruirsi il Difensore del Denunciante, se possano in questo Regno rivocarsi le Alienazioni, e Dismembrazioni, che suppone egli fatte dalla Real Corona di questo Regno: o lo riguardi come *Patrimoniale*, o *Usufruttuario*: o se acquistato a forza d' Armi; come in tempo del Re Ferdinando il Cattolico. Leggerà nell' Iscrizione dianzi riferita nel solennissimo ingresso dell' Invitto Imperador Carlo V. l' espressione *Hanc Urbem Aug. tuo numini deditam*. Ma rifletterà nel tempo stesso al Giuramento prestato da quel Cesare Regnante per l' osservanza delle Leggi, Privilegj, Capitoli, e Grazie da' Re Predecessori al Regno medesimo concedute. Quindi col lume degli Autori piu celebri del Pubblico Diritto rimarrà persuaso, che qualora i Principi con solenne for-

formola giurano l' osservanza delle leggi Municipali, de' Riti, delle Grazie, e Privilegj conceduti ad un Regno, succedono poi i Regnanti nel Diritto del Possessore Antecedente, e rispetto al Popolo, che non prende le Armi, e non fa atti ostili, dicesi un *Regno Dedito Condizionato*. Sentane l' insegnamento da *Grozio de Jure Bell. & Pac. Lib. 3. Cap. 20. §. 51. Sed sunt tamen & deditiones conditionatæ, quæ aut singulis consulunt, ut quibus vita salva, aut corporum libertas, aut & quædam bona excipiuntur: aut etiam Universitati: quarum nonnullæ etiam mixtum quoddam Imperium possunt inducere.*

Gio: Eineccio spiegando appunto questo passo di Grozio, dice così nelle sue prelezioni a detto Autore *Lib. 3. Cap. 20. §. 49. Modus pacem constituendi est deditio, quæ vel pura, vel conditionata . . . . Pura dicitur quando victus victori de se plenum arbitrium permittit. Conditionata, quando dedens se certas sibi conditiones stipulatur.* E nel §. 51. *De deditione conditionatâ una est regula, quæ ex ipsâ pactorum naturâ fluit: conditiones deditis concessæ accuratè servandæ sunt.*

Ed in fine potrà istruirsi di Massime cotanto necessarie alla quiete de' Popoli, ed alla conservazione de' Regni dal riputatissimo Autore Britanno *Look* nel suo Governo Civile *Cap. 14. Num. 3. 4. e 5.*. Nè creda, che resti pregiudicato il sommo Impero di un Monarca coll' osservanza delle cose promesse, e giurate a' suoi sudditi. Anzi lo stesso *Grozio* distinguendo tutto ciò a maraviglia, fa vedere, che con cio i Sovrani osservano le Leggi *Naturali*, *Divine*, e delle *Genti*. Così egli si spiega nel *Lib. 1. Cap. 3. §. 16. Num. 1. Non desinere summum esse Imperium, etiamsi is, qui imperaturus est, promittit aliqua subditis, aut Deo, etiam*

ta-

talia, quæ ad Imperii rationem pertineant. Nec jam de observatione juris naturalis & Divini, adde, Gentium, loquor, ad quam Reges omnes tenentur, etiamsi nihil promiserint, sed de regulis quibusdam, ad quas sine promisso non tenerentur. Verum esse quod dico ex similitudine patris familias apparet, qui si quid familiæ facturum se promiserit; quod ad familiæ gubernationem pertineat, non ex eo desinet in suâ familiâ jus summum, quantum fert familia, habere. Nec Maritus maritali potestate privatur, eo quod aliquid uxori promiserit.

Con queste massime governò questo Regno, di qualunque natura si voglia ora credere, Ferdinando il Cattolico. Così continuò a governarlo l'Imperadore Carlo V.; che dubitando forse dell'instabilissimo corso di sua brillante fortuna lo rinunziò a Filippo suo Figliuolo, che ne prese il possesso nel 1555. Così ne resse le redini del governo il Monarca delle Spagne Filippo II. fino al 1598., che pagò alla Natura il comune tributo. Nè fu differente il Sistema di Filippo III. fino al 1621., che terminò la sua vita. Della stessa guisa furono i Regolamenti di Filippo IV. fino al 1647.; in cui si diè a questo Regno nuovo Sistema per li notissimi Popolari rumori, di cui or ora ragioneremo. Rivolga pure il Difensore del Denunciante tutti gli Archivj di questa Città, e Regno. Non ritroverà certamente esempio, di essersi giammai preteso di rivocarsi le Alienazioni, e Dismembrazioni di qualunque sorta di Effetti del Real patrimonio fatte da' Regnanti Predecessori. Noi però per eterno documento della fedeltà di questi fedelissimi Popoli a' suoi Sovrani gli rammenteremo sempremai, che non già per la difesa del proprio Regno, ma per supplire agli urgentissimi bisogni di tutto il Reale Erario della Monarchia di Spagna nel soste-

Digitized by Google

nere tante Guerre accese in tutte le Regioni di Europa, si contentarono di tributare al Real Trono de' proprj Monarchi tanti, e sì strepitosi Donativi, che sormontarono all' ingente Somma di *quarantadue Milioni novecento novantaseimila ducati*.

Per potersi prontamente ritrarre le suddette ingentissime Somme di *quarantadue milioni novecen novantasei mila ducati*, e rimettersi senza indugio al Real Erario della Monarchia di Spagna, quai mezzi aveano a praticarsi? Siccome volontariamente ne' Parlamenti Generali non ancora in que' tempi dismessi si erano fatti i Donativi, così per supplire a' medesimi s' imposero quei Dazj, e Vettigali, che immediatamente poi venduti a tanti particolari Cittadini o con *Dazione In solutum* o con Assegnamenti sù i Dazj, e Vettigali medesimi nuovamente imposti, formano ora l'oggetto della Controversia presente. E come mai in questo Regno siasi di qualunque natura, possono le Massime di pochi Autori del pubblico Diritto adattabili a certe particolari Istituzioni di alcuni Regni servire di esempio nella nostra specie? Dunque i Dazj, le Imposizioni, ed i Vettigali, che per li Donativi volontarj di quaranta tre milioni s'imposero dal 1507. fino al 1646. meriteranno il nome di quella *Dote Inalienabile* assegnata a'Sovrani nel primiero nascimento de' Regni per proprio sostentamento, e per difesa dello Stato? Volendosi giusta tai principj ragionare nel nostro Regno dovrebbe ridursi nello Stato, in cui era in tempo di Guglielmo II. il Normanno. Giusta l'Investitura del 1265., i Capitoli di Papa Onorio, la Bolla *Ad Relevamen Regnantis*, & *Regni Siciliæ*, e le Autorità di *Andrea d'Isernia*, *Luca di Penna*, e *Matteo degli Afflitti* doveano togliersi dal Reale Erario tutte le altre Im-

Digitized by Google

Imposizioni, Dazj, e Vettigali posti poi dall'Imperadore Federico II., e da' Serenissimi Regnanti Angioini? O a tenore della solennissima Convenzione del Re Alfonso I. dovea ridursi il Regno nello stato, in cui era nel 1442.? Ed allora ridotte le cose in tale stato potrebbe parlarsi di quella *Dote Inalienabile*, per cui hanno scritto gli Autori, che si sono contro di Noi allegati. Noi però presentemente disputiamo de'Dazj, e' Vettigali imposti per lo pagamento de' Donativi, che dal 1507. fino al 1646. sormontarono la somma già piu fiate ripetita de'quarantre milioni in circa.

Oltre però di tai Donativi furono dal Governo a poco a poco aumentate le Imposizioni ordinarie, ed estraordinarie de' carlini quindici a Fuoco. Negli anni 1512. 1550. 1555. 1556. 1559. 1607. 1609. 1610. e 1611., i suddetti carlini quindici a Fuoco si ritrovarono aumentati in modo, che nel 1646. giugneano a duc. 5. 10. a Fuoco. Nel 1607. oltre del Donativo di un *Milione*, *e ducento* mila ducati compreso nella somma dianzi riferita, si contentò volontariamente questo Regno di rilasciare in benefizio del proprio Monarca quel Tumolo di Sale, che dovea gratuitamente contribuirsi a ciascheduno Fuoco. E per patto espresso vi si aggiunse nel General Parlamento a tal' effetto convocato, che il Tumolo di sale non potesse giammai eccedere il prezzo di carlini otto. E pure non ostante tal condizione apposta in un Donativo cotanto considerevole per altri gravissimi bisogni del Real Erario di Spagna, videsi il prezzo de' sali aumentato a carlini dieci il Tumolo nel 1635.: a carlini dodici nel 1637.: a carlini quattro di piu nel 1641. e nel 1644. ad altri carlini sei il Tumolo.

Pretendeasi da que' Periti del Regno poc' anzi rammentati,

tati, che l'Imperadore Federico II. non potesse contro i Patti convenuti in quelle prime Pontificie Investiture imporre su le Dogane le prime grana quindici per lo *Diritto del Fondaco*. Ma nel 1611. su le grana quindici si aumentarono altre grana $7\frac{1}{2}$ ad oncia. Nel 1613. s'imposero altre grana $2\frac{1}{2}$ ad oncia, onde il Diritto del Fondaco crebbe a grana venticinque. Nel 1625. si pose su le stesse Dogane il *Nuovo imposto del cinque per cento*. Nel 1640. si procedè all'Imposizione di altre grana venticinque ad oncia. Nel 1645. s'impose parimente nelle Dogane un nuovo Dazio del Peso, e mezzo Peso.

E finalmente non dee tralasciarsi, che il Duca di Medina de las Torres allora Vicerè richiese, ed ottenne dal Regno un nuovo Donativo di *undici Milioni*. E per lo pagamento de' medesimi si gravarono nel 1643. le Università del Regno di altre Imposizioni su de' Fuochi, che terminar doveano nel 1649. Ed ecco come dal 1507. fino al 1646. si fa il conto, di essersi co'nuovi Dazj, Vettigali, ed Imposizioni formata la strabocchevolissima somma di *cento Milioni*, de' quali unicamente si dee ragionare, e non già di quel primiero Real Demanio, e di quella *Dote Inalienabile*, per cui fin ora si è scritto con tante Autorità, e con tanti esempj di Regni Stranieri non adattabili affatto alle circostanze individualissime delle cose adivenute nel nostro Regno, di cui passeremo ora ad esaminarne l'ultimo Stato dopo il 1646.

TRoppo egli è noto, come quasi per un' influenza generale in Europa dopo le turbolenze accadute in Inghilterra, in Catalogna, in Portogallo, in Moldavia, in Polonia, negli Svizzeri, lo stesso cieco scanda-

Digitized by Google

dalofiffimo Popolare furore agitò nel 1647. il Popolo di Napoli, e di Palermo. Nella Storia impreffa dal Conte *Majolino Bifaccione* leggefi il Manifefto allora pubblicato dal Popolo Napoletano, degno per altro di eterna cenfura, non potendovi effere giammai ragioni per turbare la pubblica quiete dello Stato, che dee unicamente ripofare su la Sovrana Indipendente Reale Autorità. Colle Maffime, e co' principj pofti ora in campo dal Difenfore del Denunciante diceafi parimente in que' tempi, che non aveano i Sovrani di quefto Regno l' Autorità d' imporre tanti nuovi Dazj, e Vettigali a proprio talento: Che tutto il Regno avea convenuto con Alfonfo I. nel 1442., e nel 1507. col Re Cattolico, di doverfi contribuire folamente carlini quindici a Fuoco fenza altre Collette ordinarie, ed eftraordinarie, e fenza nuove gravezze: Che tai Convenzioni fatte in prefenza di que' Monarchi, e da loro giurate ne' Parlamenti Generali, da' quali tutto il Regno fi rapprefentava, doveano avere un' inviolabile, e perpetua offervanza: Che ciò non oftante fi erano dopo il 1507. impofte tante gravezze per lo pagamento di *cento milioni* impiegati nella Difefa di Regni Stranieri: Che per fupplire al pagamento de' Donativi eranfi impofti nuovi Dazj, e Gabelle, e non oftante il Patto appofto di non poterfene procedere all' Alienazione, fe n' era ben prefto proceduto alla Diftrazione o per mezzo di vendite, o di Affegnamenti. Si conchiudea per tanto, che doveffe il Regno ridurfi nello Stato, in cui era nel 1442. e nel 1507.: E che in offervanza delle Convenzioni avute con que' Monarchi, doveano folamente pagarfi carlini quindici a Fuoco.

Venne D. Gio: d' Auftria per fedare le turbolenze del Re-

Digitized by Google

Regno. Pubblicò a' 17. Marzo del 1648. la Plenipotenza, che tenea del Monarca Filippo IV. suo Genitore registrata nella Prammatica IV. *De abolitionibus*. Dopo di essersi il tutto disaminato con quella seria, e matura riflessione, che richiedea un negozio di sì alto rilievo, si pubblicò la Prammatica V. *De Abolitionibus*. Colla medesima rimase di già abolita la maggior parte delle nuove Imposizioni, Dazj, e Gabelle, ed in somma di quegli stessi Arrendamenti, di cui ora si tratta. Quel che rimase allora al Real Erario sù degli Arrendamenti, e che sarebbe la *Dote del Regno Inalienabile* non ascendea, che ad annui duc. 140. m.: siccome indifficultabilmente costa dalla Prammatica XX. *de Vectigalibus*.

Con tale nuovo Stabilimento a nulla si era dato opportuno riparo. Coll'abolizione già seguita degli Arrendamenti la perdita principalissima era stata di quasi tutto il Ceto delle Persone piu Benestanti del Regno che vi teneano i loro Assegnamenti. Ed all'incontro il Real Erario col semplice Assegnamento, che vi rimanea di annui duc. 140. m. per *Fondo della Cassa Militare*, non potea certamente sussistere.

Or si ponderi con mente scevra d'ogni passione, se dovendo in tai frangenti darsi un nuovo sistema a tutto questo Regno, era ella una materia da risolversi quasi alla sfuggita, come ora si vorrebbe dare ad intendere. Tutti i Magistrati piu supremi, tutti gli Avvocati di piu gran grido, e tutte le Persone di maggior senno, ed esperienza furono allora sentite, e consultate, e proposti anche loro in iscritto i Quisiti, per prendere una Risoluzione permanente in un negozio il piu grande, che si fosse giammai trattato in questo Regno: siccome ce ne rende anche testimonianza

Fran-

Digitized by Google

Francesco Maria Prato Autore contemporaneo nelle sue Pratiche Osservazioni *Observat.* 89. e 100. ed il Reg. *Capecelatro*, che sedea in quel tempo medesimo nel Regio Collateral Consiglio ce ne dà fedele contezza nella sua Decisione 188. Alla perfine dopo di essersi il tutto per lo spazio di quasi tre anni interi maturamente disaminato, e discusso si venne a quella gran Convenzione, che dovea essere in appresso di base fondamentale per la perpetua sicurezza di questo Regno, e che dopo quella fatta nel 1442. col Re Alfonso di Aragona fu la piu solenne, e Sacrosanta, e che per tale dovrebbe riputarsi in qualunque Regno o *Patrimoniale*, o *Usufruttuario*, ed in qualunque Repubblica Aristocratica, o Democratica: giacchè v'intervenne il Consenso di tutto il Popolo, e l'Autorità di chi tenea le redini del Governo. Questa appunto si fù la Prammatica XXI. *De Vectigalibus* registrata tra le Leggi del nostro Regno, e che ha per lo spazio oramai di piu di un Secolo avuta la sua piena, inviolabile, e religiosissima Osservanza. Questa si è quella Prammatica, che pensa ora di rovesciare da' fondamenti il Difensore del Denunciante con motivi, che riuscirebbono egualmente dannosi al Pubblico Bene, alla Autorità Suprema del nostro Invitto Monarca, ed al suo Real Patrimonio.

Ma veggiamo in succinto, che cosa mai si contenea in questa cotanto celebre Prammatica XXI. *de Vectigalibus*. Si contentò tutto il Popolo, che le Gabelle, o sieno Arrendamenti già estinti con legittima Autorità, e Plenipotenza del Monarca delle Spagne Filippo IV., alla cui Corte per lo spazio di quasi tre anni tutto si era comunicato, si reimponessero di nuovo per metà. Si contentarono tante, e tante miglia-

ja

Digitized by Google

ja d'Interessati di perdere piu milioni d'attrassi, che loro erano dovuti, e di avere solamente salva in avvenire la metà del loro Capitale. Ma per ovviare ad ogni altro sinistro Inconveniente in qualunque futuro tempo si pensò, che questa metà di Arrendamenti, la quale per volontà, ed a suppliche del Popolo si reimponea, si cedesse *In solutum*, & *Pro Soluto* agl' Interessati medesimi.

E per nuovo fondo della *Cassa Militare* in luogo de' ducati 140. m., di cui allora solamente godea, si stabilì, che dalla metà degli stessi Arrendamenti reimposti, si pagassero in ogni anno precipui, ed effettivi annui ducati 300. m., e questo oltre un *Donativo di due milioni* coll' annua rendita di ducati *Centomila* a solo oggetto di ricomprare le Funzioni Fiscali, che da' carlini quindici a Fuoco, rimasero parimente allora stabilite in carlini quarantadue a Fuoco per *Dote Perpetua del Regno*, *e della Cassa Militare*.

Non possiamo fare ammeno di registrare quì i due §§. di questa Prammatica, da' quali la *Dazione In solutum* della metà di tai Arrendamenti reimposti, e che ora pretende di richiamarsi in controversia, fu risoluta, e stabilita colle parole piu chiare, e piu espressive, che poteano pensarsi. Nel §. VIII. di detta Prammatica si dice così. *Ben vero per maggior chiarezza si rappresenta a V. E., che per detto arbitrio di metà di Gabelle, ed Arrendamenti, non s' intendano alterati, nè diminuiti il jus probibendi, e tutte l' imposizioni, Arrendamenti, e Gabbelle, che sono restate in piedi, e non si sono alterate per dette grazie, ma restino, come stanno al presente, di modo tale, che a tutti i Consegnatarj di dette gabelle, ed Arrendamenti così di Corte, come di Città tanto i rimasti, quanto quei, che*

non

non si pongono al presente, s'assegnino, e dieno in solutum, & pro soluto: *cioè a i Consegnatarj di ciascheduno Arrendamento, gabella, & imposizione respectivè, e da essi s'abbia a governare, & amministrare, e si debba sodisfare agli Assegnatarj di ciascheduno Arrendamento per mandato generale ne' tempi, e tande conforme si pagavano per prima; supplicando V. E., che in ogni Arrendamento si debbano fare cinque Governatori deputati de' Consegnatarj dello stesso Arrendamento, con quei Capitoli, regole, & istruzioni, & ordini, quali pareranno alla somma prudenza di V. E. convenienti, e giusti; Con restar anche servita di dare un Delegato a ciascheduno Arrendamento.*

Nel §. nono si contengono le seguenti assai rimarchevoli parole: *si supplica anche V. E., che sopra dette Gabelle, & Arrendamenti non si possa fare imposizione alcuna, e facendosi, sia de' Consegnatarj; atteso, che si è veduto con esperienza, che con aumentarsi i Diritti non solo non han reso piu, ma sono calati, et abbassati, e si sono commesse molte fraudi, e che si rinovino tutte le Prammatiche, e pene contro de' Controbandieri, e quei, che fraudano dette Gabelle, & Arrendamenti, con altre pene ad arbitrio di V. E., quali pene, e particolarmente le pecuniarie si debbano osservare inviolabilmente, acciocchè la metà, che resta, sia fruttuosa, e renda al pari, e di più di quello, che rendea prima; come si spera sotto il felice governo di V. E.*

A questo solennissimo Trattato concertato con tutto il Popolo, co' Magistrati Supremi, co' Personaggi piu ragguardevoli, e colla Corte di Spagna, dopo lo spazio di quasi tre anni dal Conte Onnatte Vicerè col Voto, e parere del Regio Collateral Consiglio si diè finalmente a' 24. Ottobre del 1649. il Reale Benepla-

cito, ed Affenfo in nome di S. M. Cattolica, di cui eccone il principio contenuto nella Prammatica XXII. *De Vectigalibus. Defiderando noi in conformità della benigna mente di S. M., che Iddio guardi, dar pronta efecuzione a tutto quello, che puo ridondare in beneficio, comodo, e fodisfazione de' Fedeliffimi Vaffalli, e di quefta fedeliffima Città, e Regno: abbiamo attefo con particolare ftudio a porre in ordine la IN SOLUTUM DAZIONE degli Arrendamenti, gabelle, & impofizioni di Corte, e Città, tolti, e non tolti da farfi a' Creditori, e Confegnatarj di effi, in conformità di quel che la Piazza di quefto fedeliffimo Popolo fupplicò, e conchiufe i mefi paffati, per beneficio univerfale di tutti gl' Intereffati; al che Noi fiamo condifcefi in nome di S. M. non oftante il pregiudizio, che quindi ne poffa rifultare al Regio Patrimonio: Ci è parfo con voto, e parere di detto Regio Collateral Configlio appreffo di Noi affiftente, che la detta* In folutum Dazione *fi debba efeguire, fecondo l'Iftruzioni in quefto prefente Editto notate, & ordinate per adeffo, riferbandoci di mutare, e correggere in altra forma tutto ciò, che nel progreffo del tempo, e dalla fperienza fi vedrà effer piu conveniente, e migliore per lo buon governo di quefto negozio, quale effendo nuovamente introdotto, nè mai praticato, non può facilmente ricevere dal principio quella perfetta forma, che defideriamo.*

Quefto fi fu il gran Trattato conchiufo dopo la piu accurata difamina di quafi tre anni tra tutto il Popolo, che vale a dire tra tutto il Regno, ed il Monarca delle Spagne Filippo IV. prima per mezzo di D. Gio: d' Auftria fuo Plenipotenziario, ed indi del Conte di Onnatte Vicerè a ciò efpreffamente mandato dalla fua Ambafceria di Roma, e per cui ad eterna memoria leg-

Digitized by Google

leggonsi fra le Leggi del Regno le Prammatiche 21. 22. e 23. *De Vectigalibus*. Per mezzo dello stesso Trattato videsi il Regno ritornato in pace, e che per secrete intelligenze di una Gran Monarchia vicina allora Nemica proccurava di svellersi dalla Corona di Spagna. Da questa solennissima Convenzione ebbe il Real Erario il vantaggio, che siccome prima su tutti gli Arrendamenti già aboliti non avea che annui ducati 140. mila, ne cominciasse a godere dal 1650. annui ducati 300. m. oltre di un nuovo Donativo di due *Milioni*. Con questa istessa solennissima Convenzione si contentò il Popolo di reimporsi volontariamente il peso per metà di tante Gabelle, e Vettigali già aboliti: con che questa *Metà Imposta* si dasse *In solutum & pro soluto* agl' Interessati di ciascheduno Arrendamento. E gl' Interessati medesimi non curaronsi di perdere piu milioni di attrassi, e la metà de' loro Capitali: purchè di questa Metà ne fossero in ogni futuro tempo pacifici Possessori, e Padroni senza Patto veruno di ricomprare. Di questa utilissima Convenzione a tutto lo Stato inviolabilmente fin oggi e fedelmente eseguita fece espressa menzione Carlo II. Monarca delle Spagne di Gloriosa rimembranza in una sua Real Cedola rapportataci dal nostro Reggente *Costanzo* nel Comento della Prammatica 21. *De Vectigalibus*. Leggasi con attenzione questo Real Diploma, e veggasi come in esso si dà per fermo, ed indifficultabile questo Trattato, riputandolo necessario alla riduzione di questa Città, e Regno, e come i Particolari Interessati su gli Arrendamenti chiamansi non già semplici Assegnatarj di Frutti, ma padroni assoluti. Le proprie parole sono le seguenti: *Y vistas, y reconocidas las referidas Reales Ordenes, y la providen-*

 cia

cia . . . . Como el nuevo estado de ese Reyno, despues del tiempo de la revoluciones de el, en los quales sequitaron todas las gavelas, quedandose el Rey mi Senor, y Padre sin Patrimonio, y los Particulares sin hacienda, hastaque haviendose conseguido por gracia de nuestro Senor la reducion de esta Ciudad; y Reyno, paraque Su Magestad pudiesse mantenerle, D. Juan de Austria mi hermano, a supplica del Pueblo, concedio 42. carlinos a fuego en el Reyno, despues se formò un nuebo Patrimonio Real, y esa mi Fidelissima Ciudad, suplicò por la reposicion de la mitad de las gavelas, y demàs de testo los particulares DUENNOS DE LOS ARRENDAMIENTOS, para aumento del Real Patrimonio, y dote de la Caxa Militar servieron con trecientos mil ducados precipuos al ano enclusos los cientos, y quarentemil, que la Corte tenia en los Arrendamientos.

Chi mai crederebbe, che dopo il corso di 103. anni si pensasse a sconvolgere, e gittare da' fondamenti un Trattato cotanto solenne, una Convenzione fondamentale registrata tra le Leggi del Regno, ed un nuovo sistema con tanta disamina, ed in circostanze sì critiche conchiuso per utile di tutto il Pubblico, e del Reale Erario? Chi non conoscerebbe, che qualora volesse credersi in qualunque modo insussistente quel Trattato, e Convenzione, dovrebbono immediatamente abolirsi di nuovo tutti quei Dazj, che furono dopo della Generale Abolizione reimposti per metà a suppliche del Popolo? Chi non ravvisa, che quel Tumolo di sale, di cui si è aumentato il Dazio a carlini ventisei il Tumolo, dovrebbe ridursi al prezzo di soli carlini otto giusta l' espressa condizione apposta nel rimarchevolissimo Donativo fatto nel 1608. da tutto il

il Regno al proprio Sovrano di quel Tumolo di Sale a fuoco, che prima gratuitamente contribuivasi? Chi avrebbe potuto immaginarsi, che tutti i Magistrati del Regno, ed i supremi Ministri della Corte di Spagna fossero ignari nel celebrare un Contratto sì rilevante, che la *Dazione In solutum non porta seco Assegnamento di Frutti*, *ma vera*, *e perpetua Traslazione di Dominio* in ogni futuro tempo irrevocabilmente. E come nè anco sapeasi, che con questa *Dazione In solutum* era fattasi *de jure* un'espressa Novazione de' primi Contratti di annue entrade, che gl'interessati medesimi aveano celebrati colla Reg. Corte? Ed a qual altro fine il Popolo si contentò di riemporre per metà quei Dazj, e Vettigali già aboliti, e gl'Interessati tutti di rilasciare alla Regia Corte gli attrassi loro dovuti in piu milioni, e la metà de' loro Capitali, se non che per godere di una stabile pace, e quiete col nuovo contratto della *Dazione In solutum*? E qualora la Novità, che praticavasi la prima volta nel Regno, con farsi una *Dazione In solutum de' frutti*, quando prima gl'Interessati godeano su di quei Arrendamenti dell'assegnamento de' frutti medesimi; nel solo Regno di Napoli, e nella Corte di Spagna non si sapea, che la *Dazione in solutum* porta seco perpetua traslazione di vero Dominio senza patto di ricomprare, quando tai nozioni furono sempre mai, ed erano certamente in quel tempo notissime a chiunque fosse mediocremente versato ne' primi Legali rudimenti? Il Giureconsulto *Giuliano* nella *L. 19. ff. De Rebus Creditis* §. *fin.* dice così: *Qui in solutum dedit*, *liberatur ab eo qui accepit.* Il Giureconsulto Marcello *L. 46. ff. de solutionibus*, & *liberationibus* dice anche così; *Si quis per dolum pluris æstimatum Fundum in solutum dederit*, *non liberatur*,

tur, *nisi id*, *quod deest*, *repleatur*. Il Giureconsulto *Ulpiano* nella *L.* 24. *ff. de Pignoratitia Actione*, dopo di avere risoluto il dubbio, che il Creditore, a cui si era dato *in solutum* il pegno, non potea, dopo di essergli stato evitto avere l' antica Azione ipotecaria per ricuperarlo, soggiugne di competergli solamente l'Azione utile *ex empto* con queste parole: *Imò utilis actio ex empto accomodanda est*, *quemadmodum si pro soluto ei res data fuerit*, *ut in quantitatem debiti satisfiat*. Rispose così il detto Giureconsulto, poichè suppose, che per la *Dazione In solutum* erasi già trasferito il Dominio al Creditore, ed estinto il primo Contratto del Pegno. Ed ecco come tutto ciò spiegò la Glosa in detta Legge: *Quia creditor dominus esse cæpit*.

A tante chiare disposizioni di Testi aggiungasi l'Autorità gravissima di *Cujacio* in varj luoghi delle sue Opere *Tom.* 8. *C.* 637. *B. Tom.* 10. *C.* 421. *e Tom.* 9. *C.* 1069. *& Tom.* 5. *Cap.* 427. *C. ivi Dare est dominium transferre*, *& accipientis fieri*. *In solutum datio imitatur venditionem*, *& is*, *qui in solutum dedit*, *quasi venditor est*. *In solutum Datio pro venditione est*.

E chi fosse vago di affastellare Autori in una materia non dubbiosa potrebbe quì addurre parimente *Antonio Fabro Tom.* 3. *Ration. Lib.* 12. *Tit.* 2. *Fol* 50., *Rovit. Consil.* 75. *Num.* 13. *&* 14., *Altimare dicto Consil. Num.* 15. *in fin.*, *Novario* nel suo Trattato *De Datione in solutum Quest. XI. Num.* 1. *&* 2. *ivi: Dationem in solutum sapere vim venditionis*, *& per eam transferri dominium*, *& reputari novum contractum*, *ita quod omninò extinguat actionem antiquam .... stat enim communi calculo receptum apud nostrates*, *dationem in solutum esse ad instar venditionis*, *per quam Dominium transfertur*, *reputaturque novus contractus*, *actionem antiquam omnino extinguens*. Se

Se dunque il Contratto della *Dazione In solutum* fu istituito per la traslazione perpetua, ed irrevocabile della Proprietà, e Dominio di ciò, che si dà *In solutum*, come mai avea nel *1649.* nel Contratto piu solenne, che siasi celebrato in questo Regno, ad intendersi la prima volta per un semplice Assegnamento di Frutti; onde potesse il Fisco avere l'azione di ricomprare gli Arrendamenti dati allora *In solutum*, *& pro soluto*, e fra questi l'Arrendamento de' Sali di Puglia? Dove sono gli Autori del nostro Regno, che abbiano finora sostenuta un' impresa cotanto ardua, e disperata? Si allega solamente con gran pompa l'Autorità del Cardinal De Luca *Tom. 18. Tract. De Offic. Venal. Vacabil. & de Locis Montium non vacabil. Cap. 3. Num 36.* Questo Porporato però versatissimo nella Curia di Roma, e poco inteso di una materia cotanto grave appartenente alle Supreme *Regalie* de' Nostri Regnanti ne parla incidentemente. Asserisce di passaggio, che la *Dazione In solutum*, di cui trattiamo, fu de' soli Frutti. Spiega, che le ragioni, da cui moveasi a dubitarne, si erano per l'Inalienabilità pretesa nel Regno di Napoli de' Beni del Real Demanio. Confessa in fine con ingenuità, che tai pretensioni non si erano ancora eccitate: Che sperava di non aversi a promuovere in avvenire. Conchiude, che qualora si promovessero, ne lasciava la disamina ad Uomini piu informati di tal materia colle seguenti sincere espressioni: *Verum incongruum videtur bujusmodi inspectiones assumere, & formiter examinare, propriumque desuper efformare, ac proferre judicium, dum in Principatu, de quo agitur, ut præmissum est, hactenus hujusmodi prætensiones excitatæ non fuerunt, atque speratur in posterum excitandas non esse: ideoque integer locus relinquitur veritati, cujus exa-*

men,

men, *& enucleatio aliis magis purgatis*, *& eruditis ingeniis*, *majorem otii copiam habentibus*, *relinquitur*.

Avrebbe questo Porporato deposta dalla sua mente ogni dubbiezza, se ne'suoi giorni si fossero già pubblicate le loro opere da quegli Autori, che hanno dato poi sistema al Pubblico Diritto, e rischiarata questa importantissima materia, aliena per altro dal di lui Istituto. E se avesse poi voluto ragionare col linguaggio della sua Corte, non si sarebbe opposto a' Patti contenuti nella Pontificia Investitura del 1265. Ci avrebbe date, e prescritte per Leggi i Capitoli di Papa Onorio, e la Bolla *Ad Relevamen Regnantis*, *& Regni Siciliæ*. Avrebbe creduto con tai principj, che il Real Demanio Inalienabile della Corona di Napoli era quello, di cui godea il Re Guglielmo II. il Normanno: Che tutte le Imposizioni, e Vettigali introdotti dall'Imperadore Federico II. in poi doveano dichiararsi nulle, ed invalide: E che i Sovrani di questo Regno non godeano di un Alto, Assoluto, Indipendente Dominio. Se poi gli fosse stato in grado di avere per vera la solennissima Convenzione passata col Re Alfonso I. di Aragona nel 1442., ne avrebbe inferito, che per Dote, e Demanio Inalienabile del Regno di Napoli, erano i Carlini quindici a Fuoco colla Contribuzione gratuita di un Tumulo di Sale. Come avrebbe potuto mai dire, che i Donativi di *cento milioni* fatti da questo Regno dal 1507. fino al 1646., per cui si erano imposti tutti i nuovi Dazj, e Vettigali, di cui ora si tratta, avessero ancor essi acquistato il Privilegio di Dote, e Demanio Inalienabile? E se finalmente avesse considerato, che tutti gli anzidetti Dazj, e Vettigali si erano da Filippo IV. aboliti, e reimposti per metà a suppliche del Popolo,

polo, come avrebbe potuto dubitare, che non ostante il Contratto della Dazione *In solutum* si dovea intendere per semplice assegnamento di Frutti per l'Inalienabilità pretesa nel Regno di Napoli de' Beni del Real Demanio?

Forse quel Porporato studiando i Periti del Regno gli era piaciuto di leggere in *Andrea d' Isernia*, in *Luca di Penna*, ed in *Matteo degli Afflitti*, che il Regno di Napoli dovea riputarsi a guisa di un Feudo sottoposto alla Còrte di Roma. Ma non gli sarebbe piaciuto di leggere quel che ne avea scritto Filippo Comines versato negli affari Politici entro a' Gabinetti de' Principi, il quale informatosi pienamente di questo Regno presso del suo Sovrano Carlo VIII. avea poi da ingenuo Istorico lasciato scritto, che tutti i nostri Regnanti aveano liberamente goduto per Costumanza antichissima della libera facoltà d' alienare i Beni del Reale Demanio.

Il *Camerario*, che nel 1536. era Luogotenente della Regia Camera, avea ingenuamente confessato lo stesso, e che non occorrea piu dubitare di questa Costumanza nel nostro Regno. Ecco come a chiare note si spiega nella *L. Imperialem Pag.* 71. *Potuit jus suum dare, etiam directum in Regno, ubi est consuetum alienare jura etiam directa in præjudicium Coronæ .... Quia licet extra Regnum hæc disputentur longâ disputatione per Doctores in locis allegatis, & per modernos in suis Tractatibus; Tamen propter consuetudinem in Regno non disputamus.*

Avrebbe potuto il Cardinal de Luca assicurarsi di questa antichissima Inviolabile osservanza da *Camillo de Curte*, che dopo di avere esercitata la Carica di Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, passò agli onori piu

I su-

ſublimi della Toga. Così coſtui appieno informato di tal materia avea francamente inſegnato nelle ſue Opere, e particolarmente *in Diverſ. Juris Feudalis Capit. Licet Num.* 21. *In Regno autem noſtro licèt adſit Extravagans Innocentii VI., quæ incipit ad Regnum Siciliæ, per quam inhibetur hujus Regni Regibus alienatio Demanialium, de qua teſtat. Luc. de Penn. in l.* 1. *C. de Capitat. civium cenſibus eximenda, & in l. quicunque C. de omni agro deſer., & de eâ quoque mentionem facit Capyc. in ſuâ Inveſt. in verb. Imperatur in fin. fol. mihi* 152. *dicens ulteriùs ex hoc vidiſſe in multis donationibus factis a Sereniſſimis hujus Regni Regibus in Dominos de Sancto Severino, & de Marrano adfuiſſe aſſenſum Sedis Apoſtolicæ, & adeſt etiam Capitulum Papæ Honorii in hoc prohibentis alienationem dictorum Demanialium Regni; nihilominùs Reges hujus Regni ſemper fuerunt in hac poſſeſſione, & Conſuetudine alienandi Demanialia Regni, niſi ipſam Juriſdictionem, & ſupremam Poteſtatem Regiam alienare vellet, quæ ut utar verbis Gloſſ. EST IPSA FORMA, ET SUBSTANTIALIS ESSENTIA MAJESTATIS REGIÆ.*

Il Reggente *Carlo Tappia* peritiſſimo delle materie del Regno atteſtò parimente la medeſima Coſtumanza antichiſſima de' noſtri Regnanti per l'Alienazione de' Beni del Real Demanio. Così egli ſcriſſe nel Commento della Coſtituzione *Dignum Num.* 13. ivi. *In hoc tamen Regno conſuevere iſtius Regni Reges Demanialia alienare.*

Gio: Franceſco de Ponte non ſolamente ſi ſpiegò ne' termini medeſimi, ma preteſe ancora così d'interpetrare la mente di Andrea d'Iſernia. Ivi. *In Repetit. Feud. de his qui Feud. dar. poſſ. lect.* 8. *N.* 2. *Et pondera verba And. nam non dicit, dummodò non ſint in damnum Co-*

ronæ

ronæ Regalis, quia semper quod donatur, diminuitur Patrimonium, & damnificatur; sed dicit, non diminuant honorem, non patrimonium Regis, & Coronæ; & misteriosè, & peroptimè loquitur.

Gio: Vincenzo di Anna senza la menoma esitazione fu del medesimo sentimento. Dice egli, che gli antichi Periti del Regno aveano scritto il contrario, ma senza fondamento veruno, attente l'espresse Costituzioni del Regno: dacchè questa si era stata la Potestà de' Nostri Regnanti di alienare le robe Demaniali. Legganſi le sue parole nell' Allegazione *69. Num. 1. Nam quamvis antiqui Periti Regni dixerint, non posse Regem rem sui Demanii alienare in præjudicium Diadematis, & Coronæ Regiæ, ne fortè extendat manus ad iniquitatem, & tirannizet subditis, quemadmodum nec Episcopus Bona titulata alienare potest. C. 1. Epis. vel Abb. Alii tamen, & melius dixerunt contrarium. Et illud est expressum in Constitutione dignum, ubi habetur, quod Demanialia Regis sine privilegio possideri non possunt, ergò cum Privilegio, sic. Et idem habetur in Constitutione EA QUÆ AD DECUS .... Et Num. 6. In Regno nostro Apuliæ semper fuit apud Reges ista Potestas alienandi Res Demaniales.*

Fabio Capece Galeota non ebbe difficultà di scrivere da Avvocato Fiscale colle stesse massime il suo *Responso* 23. Sentasi però come nel passato Secolo, e propriamente verso del 1634. scrivea il nostro *Orazio Montano*. Egli prima, che Grozio componesse i suoi Trattati in Parigi: e che tanti celebri Scrittori ne pubblicassero in Germania, in Ollanda, ed in Inghilterra i Commenti, e prima che il Baron di Puffendorf. si fosse colà nella Svezia impegnato a dare nuovo sistema alle materie del Pubblico Diritto, egli il no-

ſtro *Montano* con termini differenti avea uſato lo ſteſſo linguaggio. Per pruova, che l'Inalienabilità del Real Demanio preteſa nel noſtro Regno giuſta l'anzidetto avviſo del Cardinal de Luca non era affatto vera, non fece uſo della diſtinzione oramai generalmente ricevuta de' *Regni Patrimoniali*, ed *Uſufruttuarj*, o *Elettivi*. Tuttavia però volle intendere lo ſteſſo, allorchè diſtinſe i Regni in *Ereditarj*, ed *Elettivi*. Scriſſe per tanto queſto noſtro Illuminatiſſimo Autore, che le *Regalie Inſeparabili*, a cui riduceaſi la *Vera Eſſenza* del Regno, e del Principato, conſiſteano in quella Regia pieniſſima Poteſtà su gli Uomini del proprio Regno: Che queſta veniva compreſa nella facoltà di far le Leggi per lo Governo de' Popoli, e che perciò chiamavaſi *Regalia Inſeparabile*, comprendendoſi in queſta Poteſtà il Regno, e rimoſſa la medeſima diſtruggeaſi tutto il Regno: Che concedere queſte *Regalie* egli era lo ſteſſo, che coſtituire un altro Re contro la legge iſteſſa dell' intereſſe del Popolo. Diſſe, che tutto ciò avea luogo in ogni Regno ſiaſi *Ereditario*, o ſiaſi *Elettivo*. Soggiunſe poi, che in tutte le altre *Regalie ſeparabili* biſognava far diſtinzione fra un Regno Ereditario, ed un Regno Elettivo. Inſegnò, che in un Regno Ereditario poteanſi concedere le Regalie non ſolamente in Feudo, ma anche in pieno Allodio; mentre avendo il Sovrano allora il Dominio delle medeſime *Regalie*, puo in virtù del Dominio medeſimo pienamente diſporne: Che da tai Alienazioni non viene a pregiudicarſi il Popolo, per non eſſere vera Diſmembrazione della Corona, ove non ſi. traſferiſce il Supremo Real Dominio: Che rimanendo queſto Supremo Dominio nella Corona, ſono tenuti i Vaſſalli a ſovvenire la Corona medeſima. Ponderò, che ſopravvenen-

Digitized by Google

nendo urgente necessità, e volendo il Re imporre nuovi Dazj a' suoi sudditi, potrebbe allora il Popolo domandare di rivocarsi le Regalie concedute per non soggiacere a nuovi Dazj, e supplirsi in tal forma a' bisogni dello Stato. Limitò immediatamente questa regola ne' *Regni Ereditarj*, come appunto egli asserì, di essere questo Regno. E ne assegnò la ragione, poichè in vigore della Qualità Ereditaria non potrebbono rivocarsi le Concessioni già fatte per Titolo oneroso, avendo queste forza di Contratto, alla cui osservanza, come Diritto delle Genti, è obbligato il Sovrano. Sciolse la difficoltà, che avea fatta tanta impressione a *Cujacio*, ed a' nostri primi Periti del Regno per lo *Cap. Intellecto de Jure jurando*. Disse assai bene, che quella *Decretale* era diretta al Re di Ungheria, il cui Règno era stato anticamente *Elettivo*, e che in questi Regni il Re non è vero Signore, ma Amministratore a guisa di Vescovo. Riflettè, che chiaro vedeasi, di essersi in quella *Decretale* parlato de' *Regni elettivi*: dacchè avea giurato il Re nella sua Coronazione di non alienare le Regalie del Regno, quando il Re di un *Regno Ereditario* non presta tal Giuramento.

Chi fosse vago di leggere le proprie parole di *Montano* sono appunto le seguenti nel suo Trattato *De Regalibus Quæst.* 4. *Num.* 29. ivi. *Sunt enim Regalia hæc Inseparabilia, essentia ipsa Regni, scilicet illa Regim, & plenissima potestas super homines Regni, cum potestate condendi leges generales ad regimen Populi: & ideò nuncupantur Inseparabilia, quia positâ hac potestate ponitur Regnum: Eâque remotâ, destruitur Regnum. Unde concedere hæc esset constituere alium Regem, quod prohibet Lex ob interesse Populi. Et conclusio hæc præscribit sibi vim in omni* Re-

Digitized by Google

Regno sive hæreditario, sive Electivo . . . . In cæteris vero Regalibus separabilibus facienda est distinctio Regni Hæreditarii, & Regni Electivi, prout Baldus distinguit in Conf. 159. *lib.* 3. *Cacheran. decis. Pedemont.* 139. *In Regno hæreditario potest concedere Regalia, ne dum in Feudum, id enim est minus dubitabile, quia retinetur directum Dominium penes concedentem, ratione qualitatis feudalis. Sed dico plus posse concedere etiam in Allodium. Ratio, quia habet Dominium Regalium. Virtus autem Dominii est libera dispositio rei. Nec læditur Populus ex hujusmodi Alienatione; quia non est dismembratio a Coronâ, dum Supremum Regale Dominium non transfertur. Et cum remaneat sub Coronâ, tenetur subvenire Coronæ. Et sic non dicitur læsa Corona Regia . . . . Fateor tamen, quod si necessitas Regis deinde obveniret, & vellet Rex imponere superindictum Subditis, posset tunc Populus contradicere, & instare ut revocentur concessa Regalia, quæ ad illum finem Populus præscripserat Regi . . . . Secus si Qualitatem hæreditariam habeat admixtam sanguinis, ut si Populus submisit se Titio, & hæredibus suis, ut sic concessum sit, ut est Regnum Neapolitanum . . . . Tunc ratione Qualitatis hæreditariæ non possent revocari Concessiones factæ ex Causa onerosa, quia Concessio hujusmodi habet vim Contractus, & Rex obligatur ex contractu, quia contractus sunt de Jure gentium. Nec obstat Tex. in Cap. Intellecto de Jure jur. etenim Decretalis illa fuit directa Regi Hungariæ cujus Regnum erat antiquitùs electivum. Et sic loquitur in Regno Electivo. Rex in tali Regno est Administrator, & non Dominus, instar Episcopi. Et quod loquatur de Regno electivo colligitur ex eo, quod in suâ Coronatione juraverat non alienare Regalia Regni. Rex Regni hæreditarii non præstat hoc Juramentum.*

A che dunque per sostenere un Assunto del tutto nuovo,

vo, di essersi nel 1650. celebrata una *Dazione In solutum* de' Frutti, e non già di Dominio, e Proprietà irrevocabile di quei Arrendamenti, si è avuto lo spirito di allegare con tanta pompa il Cardinal de Luca? Potea forse quel sensatissimo Autore insegnarci la prima volta, che i Contratti della *Dazione In solutum* non sono stati istituiti per trasferire irrevocabilmente il Dominio, quando a tal effetto le Leggi Romane inventarono tai Contratti; e così non solamente nel Regno nostro, ma in tutto il Mondo, ove sia giunta la notizia delle Leggi Romane, si sono sempremai intese fin oggi? Si mosse egli a dubitarne per la pretesa Inalienabilità nel Regno di Napoli de' Beni del Real Demanio. Ma egli forse imbevuto delle Massime della sua Corte, credette con *Andrea d'Isernia*, *Luca di Penna*, *e Matteo degli Afflitti*, che questo Regno fosse sottoposto alla S. Sede, ed in conseguente alla Pontificia Investitura dal 1265., a' *Capitoli di Papa Onorio*, ed all'*Estravagante d'Innocenzo VI.* Noi però oltre di avere brevemente percorsa tutta la Storia del nostro Regno, abbiamo veduto presso i Nostri Scrittori dianzi riferiti, che i nostri Regnanti sono stati sempre nel possesso di alienare i Beni del Real Demanio di questa Corona, e che questa sia stata in ogni tempo l'inveterata antichissima Costumanza.

Oltre di che riflettiamo di grazia, se quale si fu questa Alienazione, e dismembrazione fatta nel 1650. Fingasi, che non fosse seguita già l' Abolizione di quegli Arrendamenti dati *In solutum*, ed a suppliche del Popolo reimposti per metà. Chi mai in questa Ipotesi falsissima si è sognato di sostenere, che si debbano annoverare fra le *Regalie Inseparabili* dalla Corona i *Dazj*, ed i *Vettigali* già imposti. Tutti gli Autori piu

Clas-

Digitized by Google

Classici ci hanno uniformemente insegnato, che il solo Diritto, e suprema Potestà d'imporre i nuovi Dazj e Vettigali negli urgenti bisogni dello Stato, debba considerarsi, come *Regalia* inseparabilmente annessa alla Corona, e non già i Dazj, e Vettigali già imposti. Questo fu il sentimento di *Arniseo De Jure Majestatis Lib.* 3. *Cap.* 7. *Num.* 7. ivi. *Alii vero quando vident vectigalium Institutionem non communicari Vassallis, ipsi autem putant minora Regalia debere omnia communicari; distinguunt Vectigalia instituta ab instituendis, & hæc inter majora, illa inter minora Regalia reponunt .... Vectigalia instituta concedi Vassallis, sed novorum instituendorum Potestatem soli Principi reservari.*

Zieclero De Juribus Majestatis Lib. 2. *Cap.* 6. *Num.* 42. Scrisse parimente così. *Idem Regale nonnunquam & Majus, & minus diverso respectu dici. Sic enim Jus vectigalium, quatenus denotat jus Vectigalia instituendi aut vetera augendi, ad Majora refert Regalia. Quatenus vero per id denotatur Jus instituta jam vectigalia percipiendi, haud immeritò id Minoribus accenseri putat. Nec verò, ut videtur, sine omni ratione. Illic enim ad primum respicitur principium Vectigalium, hic verò ad utilitatem inde provenientem.*

Eineccio tra i Diritti di *Maestà*, o siansi *Regalie Maggiori* annesse inseparabilmente alla Corona, che da lui chiamansi *Diritti immanenti*, annovera il Diritto di esigere i Tributi, ed i Vettigali *Jura Tributa, & Vectigalia exigendi*. Ma per questa espressione del Diritto di esigere i *Tributi*, *e Vettigali* non intende per li Tributi, e Vettigali già imposti, ma per lo *Diritto d' imporli*. Così a chiare note si spiega nel *Cap.* 8. *Elem. Jur. Nat. & Gent.* §. 168. ivi. *Inter Immanentia Majestatis jura est etiam jus Tributa, & Vectiga-*

galia imperandi Civibus . . . . Quum enim Imperantes nihil ſine pecunia pace , belloque rectè gerant . . . Conſequens eſt , ut Rectores Civitatum poſſint Civibus imperare tributa , & vectigalia , ſive reliquorum ordinum conſenſu, prout id Reipublicæ forma exigit , ut ea poſſint imponere perſonis, fundis, mercibus , rebus fungibilibus , commerciis &c.

Ulrico Ubero trattando di queſto ſteſſo Punto ripone tra i Diritti della *Maeſtà* Inalienabili , ed Incomunicabili il ſolo *Diritto d' iſtituire i Vettigali* . Le ſue parole ſono queſte *De Jur. Civit. Lib.* 3. *Sect.* 3. *Cap.* 1. *Num.* 25. *in medio . Jus inſtituendi vectigalia inter jura Majeſtatis referri jam diximus lib.* 1. *ſect.* 3. *c.* 6. *n.* 30. *& ſeqq.*

Bodino laſciò parimente ſcritto lo ſteſſo nel ſuo trattato *De Republ. Lib.* 1. *cap.* 10. *Quæ ſint Jura Majeſtatis Nu.* 169. ivi . *Jus autem vectigalia , ac tributa imperandi , perinde Majeſtatis proprium eſt , ut Lex ipſa.*

Conchiudiamo in fine cogl' inſegnamenti uniformi di quel gran lume della noſtra Italia *Alciato In Cap. Quod Sedem de Offic.* , *& poteſt. Judicis* Delegati *Num.* 47. ivi . *Tertiò declara , ut in tali conceſſione , non veniant Regalia , quoad novam impoſitionem , ſicut ſunt vectigalia de novo imponenda l.* 1. *Cod. Vectigalia nova inſtitui non poſſe : ſecus de antiquis Vectigalibus jam diù impoſitis , talia enim non cenſentur de Regalibus : imò locantur , & transferuntur per habentes Imperium merum , ſicut reliqua privata .*

Giova però di ripetere , che la noſtra ſpecie è del tutto ſeparata, e diſtinta . Nel 1650. non ſi fè la *Dazione In ſolutum* di Dazj, e Vettigali già impoſti. Con legittima Autorità del Sovrano, e per giuſtiſſime cagioni riputate allora neceſſarjſſime a ſalvare tutto lo Stato ,

K eranſi

Digitized by Google

eranfi quei Dazj, e Vettigali già aboliti. A suppliche del Popolo si reimposero con Patto espresso apposto nell' atto medesimo della Reimposizione di doversi dare *In solutum & Pro soluto* a quegl' Interessati, che vi teneano l' Assegnamento prima dell' Abolizione. Il vantaggio di tutto il Pubblico fu evidente. Chiarissimo, ed irrefragabile fu l' utile, che ne ritrasse il Real Erario. Rimase con quella *Dazione In solutum*, e con quel nuovo sistema disgravata la Corona dal Debito di piu Milioni di attrassi. Sicchè come ora pretendesi contro la forza di un Contratto il piu solenne, il piu utile, che siasi fin ora celebrato nel Regno di Napoli, di riavere da' Consegnatarj l'Arrendamento de' Sali di Puglia, che fu allora dato loro *In solutum & Pro soluto* senza patto di Ricomprare?

Ci si oppone una Decisione del Tribunal della Regia Camera seguita a' 17. Marzo del 1667. Con questa si pretende, che quasi con un Arresto Generale si fosse già deciso di competere al Regio Fisco il Patto di ricomprare in tutti gli Arrendamenti dati allora *In solutum*. Ma sentasi di grazia un Arresto di nuova Foggia. Eransi nel 1667. depositati nel Banco di S. Giacomo ducati 17844. dalla Regia Corte per ricomprare da' Consegnatarj il picciolissimo Arrendamento della Manna forzata. Non difficoltavasi, che nella vendita fattane dalla Regia Corte vi si era espressamente riserbato il Patto di ricomprare. Non era questo uno degli Arrendamenti dati *In solutum* nel 1649.: poichè nelle Rubriche di tutti quegli Arrendamenti, di cui si soggiunse Notamento distinto dopo la Prammatica 23. *de Vectigalibus*, non leggesi il *Jus probibendi* della Manna forzata. Questo fu il punto, che si trattò nel Tribu-

bunale della Regia Camera a' 17. Marzo del 1667. Questo fu il Punto, che non ammettendo ombra alcuna di dubbiezza, fu allora senza contraddizione alcuna deciso. Indi l'Avvocato Fiscale di quel tempo fece Istanza, che lo stesso si decidesse in tutti gli Arrendamenti anche dati *In solutum*. E quei buoni sei Ministri, di cui leggonsi i Nomi nel Notamento, ma che la fama non ne ha tramandate gloriose memorie, inerirono subito all' Istanza Fiscale, e solamente per loro Cautela vollero dopo di avere fatta la Decisione, che l' Avvocato Fiscale ponesse in carta ciò, che avea detto in voce. Onde senza sentire affatto gl' Interessati, si riserbarono di studiare la causa dopo di averla decisa. Nè quell' Avvocato Fiscale si curò piu di far sapere, quai fossero i motivi, e le Dottrine da lui allegate. Un Fatto sì contrario alle forme piu solenni di tutti i Magistrati, meriterebbe di essere seppellito in un perpetuo obblio. Ed in effetti non se n' è fatto giammai uso in appresso.

Qual maraviglia però di non essersene fatto uso veruno ne' tempi piu remoti, se nella causa celeberrima agitata nel 1678. in una Giunta di Ministri i piu supremi del Regno nè anco si motivò per pensiere. Si trattò allora delle tante Alienazioni, che si erano fatte nel 1674. degli Effetti migliori del Real Patrimonio, e della Cassa *Militare* nelle notissime turbolenze della Guerra di Messina. Pretese in quella Giunta il Fisco, che tutti i Compratori restituissero gli Effetti acquistati per Titolo di Compra, per essere *Dotali della Cassa Militare*, ed in conseguente inalienabili per qualunque cagione. Si restrinse finalmente nell' opporre la lesione enormissima, per essersi quegli Effetti venduti per due terzi meno dell' effettivo prezzo. Si

Digitized by Google

ebbe da quella Giunta per vero, che gli Effetti del Real Patrimonio anco assegnati per *Dote di Cassa Militare*, poteano liberamente alienarsi da' Sovrani del Regno. E solamente si moderò la lesione enormissima, riducendosi i Contratti al giusto prezzo: come tutto ciò si legge nella Prammatica 44. *De Vectigalibus*. Ma siccome allora non si fè uso alcuno di quell'ignoto, nullo, ed insussistente Decreto del 1667., così in appresso non vi si è fatto fondamento veruno in tante Controversie, che si sono su questa Materia agitate.

Tralasciamo di rispondere alle Cessioni del *Jus luendi* introdotte per puro comodo del Commercio dopo il 1650., mentre ognuno di Noi ben sa, che in queste Cessioni il Regio Fisco non presta, che il puro Nome senza riceverne utile, e vantaggio alcuno. Si è riputata necessaria questa Cautela a solo oggetto, che potessero coloro, i quali contrattano su di tai Arrendamenti, essere sicuri dell' Ipoteche anteriori, a cui si ritrovassero antecedentemente sottoposte tai Partite di Arrendamenti, per non esservi in questa Città pubblico Archivio de' Notaj, come in Roma, ed in altre Città d' Italia.

Da quanto fin ora si è detto puo chicchesia ben comprendere, se su quai fermi, e stabili fondamenti sia eretta la gran macchina della *Dazione In solutum* degli Arrendamenti celebrata nel 1650., e se possa farsi crollare quell' edificio senza sconvolgere tutto il sistema di questo Regno. Si è veduto quanto fosse stato in quel celeberrimo Contratto il vantaggio evidentissimo di tutto il Pubblico, e del Real Patrimonio. Non venga ora il Difensore del Denunciante a porci in veduta i bisogni del Real Erario, e le ripugnanze d' imporre nuovi Dazj, e Vettigali per darsi riparo. Abbiamo

Digitized by Google

mo già veduto, quale in tutti i tempi sia stata la fedeltà di questi fedelissimi Popoli a' proprj Sovrani, e la prontezza nel sovvenire alle necessità dello Stato. Vedemmo, come questo fu il vero motivo, per cui dal 1507. fino al 1646. i Donativi fatti da tempo in tempo da questa Città, e Regno sormontavano la somma di *cento Milioni*, onde si erano posti tanti nuovi Dazj, e Vettigali, che aboliti in buona parte nel 1647. a suppliche del Popolo si riemposero poi per metà nel 1649. Rimane ora a vedersi, se dopo la *Dazione In solutum* del 1650. continuarono i medesimi sentimenti di fedeltà, e di prontezza al sovvenimento de' giusti bisogni dello Stato. Ed a tal' effetto egli è ben doveroso di tenersi ancora presente, che dal 1658. fino a' nostri giorni si sono tributati a' proprj Sovrani, ed al nostro Clementissimo Monarca altri Donativi nella somma di *diciotto milioni ottocento undicimila novecento trentasette ducati*, e per lo pagamento di tai Donativi si sono imposti nuovi Dazj, e Gabelle.

Ed affinche cessi affatto il pensiere della pretesa Inalienabilità de' Beni del Real Demanio di questo Regno: nè si adducano piu esempj o di Regni stranieri, o si affastellino Autorità di Scrittori Oltramontani, veggasi come la Causa di tutte le Alienazioni passate fu solennemente decisa nel 1713. in questo Reame. Fu nell' anno 1713. largamente discettato, e discusso tutto ciò, che concernea lo Stato del Regno, e *la Dote necessaria per la Difesa, e Conservazione del medesimo*. Si dubitò forse allora, che le passate Alienazioni seguite degli Effetti piu volte rinnovati per la *Dote del Regno*, o sia della *Cassa Militare* non erano legittimamente fatte per mancanza di Autorità de' Sovrani in questo Regno? Si ebbe forse ricorso al Patto tacito,

al

al Commento di *Cujacio* nel Capitolo *Intellecto*, a quella primiera Dote del Regno, che come *Patrimonio del Popolo* per diritto delle Genti avea a riputarsi Inalienabile? Si pensò forse, che i Sovrani non erano, che semplici *Tutori*, *Curatori*, *ed Amministratori* a tenore de' principj del *Vasquio*? Si ebbe forse lo spirito di asserire, che i Sovrani godeano de' Privilegj de' Minori, per essere restituiti *in integrum* contro l' espressa Disposizione della *L. de Contract. ff. De Rescind. Vendit.* e della *L. Eos qui. Cod. de Div. Præd.* e contro ciò, che ne avea scritto *Arias de Mesa Variar. resolut. Lib.* 2. *Cap.* 20. *Num.* 2. & *cap.* 38. *Num.* 19. il Cardinal *de Luca de Regalib. Discurs.* 201. ed il *Mangil. de subbastationib. Quæst.* 42. *Num.* 12.

Non furono certamente questi i pensieri, che nodrironsi nel 1713. Si sapea benissimo la Sovrana Reale Autotorità, di cui i Serenissimi Regnanti aveano goduto in questo Regno. Si sapea benissimo la Costumanza giammai interrotta di alienare i Beni del Real Demanio. Furono pertanto lontanissime le Idee di darsi riparo alle urgenze del Real Erario con rivocare le Alienazioni già fatte per mezzo del Patto tacito di ricomprare. Tutte le cure furono allora rivolte nel discutere lo Stato del Regno, e nell'appurare l'effettiva mancanza per la necessaria *Dote* del medesimo. S'imposero a tal'effetto altre grana 82.½ per ogni tumolo di sale. S' imposero altri carlini dieci per ogni soma di olio. Alle antiche Imposizioni della *Dogana* si aggiunsero altri carlini tre ad oncia. Le Adoe de' Baroni si abbassarono dal sette al cinque per 100. Tutte queste nuove Imposizioni sormontarono il capitale di quasi nove *Milioni*. Ed ecco, come non già cogli esempj ripetiti da'Regni Stranieri si fece una nuova

va *Dote* in questo Regno, o siasi *Rifezione di Cassa Militare* per volontà de' Popoli, che con questa nuova situazione si gravarono di nuovi Dazj per vivere sicuri, e tranquilli in avvenire nel possesso delle loro robe, ed in particolare di quegli Arrendamenti dati *in solutum* nel 1650. divenuti il Patrimonio il piu certo, e piu esplicito di tutti i Benestanti, Chiese, Monisteri, e Luoghi Pii.

Or che replica quì il Difensore del Denunciante? Vorrebbe egli co' suoi principj far salva la *Dote* primiera del Regno, ed Inalienabile il Real Demanio per disgravio de' Popoli? Dunque a buon conto vorrebbe ritornare il Regno allo stato, in cui era in tempo di Guglielmo II. il Normanno. Ma bisognerebbe poi annullare tutte le Imposizioni poste dall' Imperadore Federico II. in tempo degli Svevi, ed indi de' Regnanti Angioini. Se poi per non trascorrere in etadi così remote gli fosse piu in grado di ritornare il Regno nel sistema, in cui fu posto nel 1442. dal Re Alfonso di Aragona; bisognerebbe allora annullare quegli altri Dazj, e Vettigali, che furono imposti dal 1507. fin al 1646. per la somma di cento milioni, e di già aboliti in buona parte, ed a suppliche del Popolo reimposti per metà nel 1649. Bisognerebbe parimente abolire gli altri Dazj, e Vettigali imposti dal 1658. fin oggi per li Donativi di altri *diciotto milioni ottocento undicimila novecen trentasette ducati*. Le altre Imposizioni poste nel 1713. per lo capitale di *nove milioni* col Titolo di *Rifezione di Cassa Militare* sarebbe anche uopo di renderla nulla, ed invalida. Ed in somma per rendere inalienabile il Real Demanio di questo Regno, il Real Erario si vedrebbe privo di tutte le migliori rendite, ed effetti, che ora possiede.

Simi-

Digitized by Google

Simili pretensioni fondate su gli stessi principj, e col nuovo vocabolo di *Patto tacito*, *o sia insito*, furono con Sommo strepito promosse dal Regio Fisco nel 1724. per la causa del peso della Farina nel Mercato di questa Città. Vi fu eretta una Giunta composta di sette Ministri. Si diedero alla luce piu voluminose Allegazioni. Si votò questa Causa a' 10. Febbrajo del 1724. Tre di quei Ministri furono di sentimento di doversi impartire Termine ordinario al Fisco, ed ecco come si sentì l'impartizione del Termine ordinario al Fisco, e come conchiusero nella Consulta fattane alla Corte di Vienna: *Che non vi era Legge espressa, che concedesse al Principe il tacito patto di ricomprare, e riavere le Regalie vendute: Che non essendovi il patto espresso nel Contratto della vendita, non potea de jure presumersi: Che non mai tal facoltà si era promossa, non che esercitata in questo Regno, il quale era Ereditario, e non soggetto a verun Ordine, ma solo alla Disposizione del Regnante: Che quì stava approvata la Consuetudine introdotta, di alienarsi dal Principe la roba del suo Real Patrimonio, anche* quoad jura directa in præjudicium Coronæ *: Che i Contratti fatti dal Principe doveano inviolabilmente osservarsi, eccettuata la sola Causa necessaria del Bene Pubblico.*

Gli altri quattro, che si supposero piu favorevoli al Fisco, non lasciarono di dire, che vi volea una Legge particolare del Regnante medesimo per la Decisione del Punto intrapreso dal Fisco, e ne soggiunsero la seguente ragione così: *Imperocchè in tutti i Principati, ove si praticavano le ricompre delle Regalie, erasi sempre con legge generale dichiarato, che nelle Alienazioni delle Regalie s'intendesse sempre riserbato il Diritto di riaverle, e riunirle al Patrimonio pubblico della*

la Corona, come fra gli altri erasi fatto ne' Regni della Catalugna, e di Sicilia ULTRA PHARUM dal Serenissimo Re Alfonso di Aragona, onde che il tutto dovea dipendere dall' oracolo di V. M., la quale considerando col suo incomparabile discernimento quanto dal Fisco si era allegato, ciocchè dalli Possessori si era dedotto, i dubbj della controversia, e le conseguenze, che quella potea recare, avrebbe accertatamente risoluto il punto sudetto, e quel che fosse stato piu profittevole per lo suo Reale Erario, e per lo beneficio de' suoi fedelissimi Vassalli.

Questi furono i Voti contenuti nella Consulta mandata alla Corte di Vienna. Gli effetti si furono, di essere da quel tempo fin' oggi rimasi i Padroni del detto Peso nel quieto, e pacifico possesso, e di averlo poi trasferito a questa Città, che attualmente lo possiede. Sicchè a tenore dell' ultimo esempio riferito dal Difensore del Denunciante si ebbe per vero da' Ministri piu favorevoli al Fisco, che per la pretesa Inalienabilità de' Beni del Real Demanio in questo Regno non era punto da potersi decidere da un Magistrato nelle forme ordinarie, ma vi volea una Legge espressa del Sovrano. Qualora però piacesse al nostro Invitto Monarca di pubblicare una nuova Legge in questo Regno, per dichiarare inalienabile il Real Demanio di questa Sua Corona, siccome vanta il Difensore del Denunciante di essersi fatto precedente Consulta di sei Ministri col Real Dispaccio de' 22. Aprile del 1750. senza punto badare, che in quel Clementissimo Real Diploma la causa presente si rimette a' meri termini di giustizia. Questa nuova Legge avrebbe certamente tutto il suo vigore da oggi in avanti. Ma ne' termini di giustizia non potrebbe giammai di-

chiarare nulle le Alienazioni già seguite per lo passato. Rammentiamoci a tal proposito di quel che adivenne nella Catalogna per la celebre Prammatica colà pubblicata dal Re Alfonso. Erasi dalla Regina Maria con Real Decreto dichiarato contro di Raimondo Peguera a' *16.* Maggio del 1397., che non potea sussistere la vendita a lui fatta di una roba giurisdizionale: dacchè le Alienazioni de' Fondi del Real Patrimonio doveansi intendere sempremai fatte col tacito Patto di ricomprare. Ma poichè questo Real Decreto era per una causa particolare, e di materia Giurisdizionale, il Re Alfonso con sua Prammatica in data degli 8. Maggio del 1447. dichiarò, che in tutte le vendite di roba del Real Patrimonio dovesse tacitamente intendersi apposto il patto di ricomprare: e che in conseguente restituendosi il prezzo potessero tai Alienazioni ritornare alla Corona. Dichiarò però lo stesso Re, che con questa Prammatica non intendea di comprendere le Alienazioni già fatte: giusta le parole di detta Prammatica riferite da *Cancerio cap.* 13. *de Jurib. Castror. Part.* 3. *Num.* 189. *Giuseppe Ramonio consil.* 37. *Num.* 268. rapportando questa dichiarazione, assai bene riflette, che quando anche il Re avesse voluto ciò dichiarare per le Alienazioni passate, non avrebbe potuto farlo in pregiudizio della ragione già al Terzo acquistata: Che la sentenza della Regina Maria del 1397. non potea punto pregiudicare, sì perchè fatta per una causa particolare, come anche perchè contenea un manifesto errore; supponendosi per una preminenza Reale, di essere permesso il ricuperare le robe perpetuamente alienate dal Real Demanio, quando tutte le Leggi esclamavano il contrario. Le sue espressioni sono queste: *Neque*

obstat

obstat, quod sententia Reginæ Mariæ antea fuerit pronunciata anno nimirum 1397. *quia est res inter alios acta, quæ aliis non præjudicat, & manifestum juris errorem continet, asserendo de jure Domino Regi, præeminentiæ Regiæ respectu, esse permissum res simpliciter, & perpetuò alienatas eodem pretio recuperare; nihil etenim tale in jure uspiam reperitur; imò contrarium omninò jura passim clamant.*

E pure l' esperienza riputata sempremai la cinosura piu fedele nelle materie di Governo fè conoscere, che quella Prammatica del Re Alfonso era riuscita pregiudizialissima a' Reali Diritti, ed al Pubblico. Quindi ne' pubblici Comizj, o siasi nelle Corti tenute in Barcellona nel 1599. si pubblicò solenne Costituzione, con cui fu quella Prammatica rivocata, come a tutte le Leggi contraria. Anzi con un Capitolo espresso della Costituzione medesima fu vietato agli Avvocati, e Procuratori Fiscali di non potere mai piu proporre tai ricompre in virtù di quella Prammatica: siccome si legge nel *Capit.* 52. *Curiar. anni* 1599. *penes Fontanell. Decis.* 356. *Num.* 4. *& Cap.* 53. *Curiar. penes Ramon. consil.* 37. *Num.* 277.

Posto tutto ciò i Savjssimi Ministri prescelti alla Decisione di questa gran causa che dovranno mai fare ne' termini di giustizia? Si pretende, che la *Dazione In solutum* del 1649., con cui 52. Arrendamenti, fra' quali fu l'Arrendamento de' Sali di Puglia, contenesse una semplice *Dazione In solutum* de' Frutti, e che in conseguente competa al Fisco il patto di ricomprare apposto ne' primi contratti di annue entrade celebrati tra la Regia Corte, e gl' Interessati. Ma questa pretensione ripugna alla vera essenza del Contratto della *Dazione In solutum* solennizzata nel 1650., e costan-

 te-

Digitized by Google

temente osservata per piu di un Secolo, per mezzo di cui a tenore di tutte le Leggi si trasferisce la Proprietà, ed il Dominio irrevocabile della roba data ***in solutum*** con Novazione legalissima de' primi Contratti. Si vuole, che debba quel solenne celeberrimo contratto impropriarsi per la pretesa Inalienabilità de' Beni del Real Demanio. Abbiamo però già veduto nel corso di questa Scrittura, che le Leggi fondamentali di questo Regno vi ripugnano: Che l'Osservanza oramai di piu Secoli è stata finora contraria: Che tutti i Periti del Regno ci attestano questa inveterata Costumanza nel Reame di Napoli, e ne'suoi Regnanti della libera facoltà di alienare i Beni del Real Demanio: Che gli antichi tre Periti del Regno, i quali ne dubitarono, scrissero con linguaggio di que'tempi, giusta le massime della Corte di Roma in gravissimo pregiudizio dell' Alto, Sovrano, Indipendente Dominio de' Nostri Regnanti. Riflettemmo, che quando anche questa pretesa' Inalienabilità avesse potuto avere luogo nel nostro Regno, non era certamente applicabile al sistema introdotto nel *1649.*, in cui per utile universale del Pubblico, e per salvare tutto lo Stato allora vacillante quei Dazj, e Vettigali si erano già aboliti, ed indi a suppliche del popolo reimposti per metà con patto, e condizione espressa di doversi dare *In solutum*, *&* *Pro soluto* agl' Interessati. Ed il Real patrimonio in luogo degli annui duc.140. mila, che vi possedea, venne a farne l' acquisto di annui duc. 300. m., e di un Donativo di due milioni. Così si è poi regolato questo Regno per piu di un Secolo. Tutti quei Arrendamenti al num. di 52. dati *In solutum* alla ragione allora stabilita del 7. per cento, appena ora giungono alla rendita del due per cento: a riser-

ba

Digitized by Google

ba di cinque, o sei Arrendamenti, ne'quali non si è patita diminuzione, e che si sono già transatti con Real Diploma del nostro Invitto Monarca : siccome questo Arrendamento de' Sali di Puglia fu anche nel 1718. con Assenso, e Beneplacito del Sovrano allora Regnante transatto per ducati 46. mila.

Posta questa indubitata generale Diminuzione di tutti gli anzidetti 52. Arrendamenti dati *In solutum* nel 1650. a riserba di sei, o sette già transatti, con qual fondamento mai di giustizia, e di equità si pretenderebbe di esercitare il Patto di Ricomprare in que' soli pochissimi Arrendamenti, che per le vicende de' tempi non hanno sofferta alterazione dalla ragione, in cui furono situati, e lasciare poi in potere di tante migliaja d'Interessati piu di quaranta altri Arrendamenti, la cui rendita appena giunge al due per cento? Crede però il Fisco di potere esercitare questa pretesa facoltà di ricomprare in qualunque degli Arrendamenti, che gli sia in grado. Per fondare questa sua Massima dice, che qualora le cose sono tra sè stesse separate, e distinte, in tal caso ciascuna cosa separata, e distinta costituisca un Contratto particolare: avvalendosi a tal effetto de' Responsi de' Giureconsulti *Paolo*, ed *Ulpiano* nelle LL. *Scire debemus* 29. 134. *in fin.* & 140. *ff. de Verbor. obligat.*

La risposta però è molto facile, qualora si vogliano le Leggi applicare alla specie, di cui si tratta. Il Popolo nel suo Memoriale contenuto nella Prammatica 21. *De Vectigalibus* universalmente, e sotto nome Collettivo domandò la Dazione *In solutum* di tutti gli Arrendamenti. Il Governo diè anche generalmente, e senza specificazione alcuna sotto lo stesso nome Collettivo il suo Assenso per la Dazione *In solutum* domandata.

Digitized by Google

data . Il Contratto fu per tanto senza meno Individuo . Onde ne' termini di rigorosa giustizia , quando anco competesse il Patto tacito di ricomprare non sarebbe rimasto in arbitrio del Fisco di esercitarlo su di que' soli Arrendamenti aumentati , che gli sono in grado , e rilasciare tutti gli altri in potere degl' Interessati con danno gravissimo, ed evidentissimo di tutto il Pubblico. In tai termini viene la regola addotta dal Fisco limitata dallo stesso *Ulpiano* nella L. 29. §. 2. & §. 3. *ff. de Verbor. obligar.* E così appunto le anzidette Leggi vengono dichiarate da *Bartolo* , *Pietro di Bella Pertica*, e da *Bruneman* ne' Comenti della Legge 29. *De Verb. oblig.*

PEr trarsi fuori il Difensore del Denunciante dagli imbarazzi insormontabili, che porterebbe seco la Decisione di tanti Punti finora esaminati, e non ancora decisi nel nostro Regno di Napoli, e di conseguenze pregiudizialissime a tutto il Pubblico, ed al Real Patrimonio medesimo , vorrebbe restringere alla persine le sue Opposizioni nel solo Arrendamento de' Sali di Puglia , facendone una Causa del tutto particolare . Dice, che nella Dazione *In solutum* di questo Arrendamento la lesione sofferta dal Fisco sia enormissimamente lesiva per lo strabocchevole Frutto , di cui hanno goduto i Consegnatarj dell' Arrendamento medesimo . Soggiugne , che si sono da costoro usurpate le *Regie Saline* di Barletta , ed il Diritto di estrarre fuori del Regno i Sali confetturati in quelle Saline : quando di tutto ciò non si fece menzione alcuna nella Dazione *In solutum* conchiusa nel 1649.

Sono però tai Opposizioni del tutto chimeriche, ed ideali . Quando anche quel Contratto della Dazione *In so-*

solutum non fosse stato Individuo di tutti gli Arrendamenti : e si potesse esaminare partitamente il solo Arrendamento de' Sali di Puglia , contro le Massime legali poc'anzi riferite . Su qual fondamento mai potrebbe il Difensore del Denunciante addurre menoma pruova dell'ideata lesione enormissima, bastante a rendere nullo quel Contratto , o di qualunque altra Lesione sufficiente a rescinderlo ? Egli è oramai piu di un Secolo , che godono i Consegnatarj di questo Arrendamento de'Sali di Puglia . Il Frutto , che ne hanno per piu di un Secolo percepito costa da' pubblici Libri del Computante di questo istesso Arrendamento , a cui dee prestarsi tutta la fede . Se ne formò un Bilancio dato alle stampe , e presentato nel Processo prima, che a questa Causa s'impartisse Termine Ordinario . Ora se n' è formato altro Bilancio piu esatto, correggendo un piccolo abbaglio senza menoma colpa commesso nel primo . Nel primo Bilancio giustamente il Computante di questo Arrendamento credè, che dall'anno 1650. per tutto l'anno 1749. il Carico de' Consegnatarj fosse stato di annui ducati 33433. 2. 19. a tenore di una Lista di Carico datagli nell'anno 1731. da' Ministri del Real Patrimonio. Essendosi poi ritrovato un Processo antico , si è dal medesimo rilevato , che in detto anno 1650. il Carico de'Consegnatarj non fu della divisata annualità , ma di soli annui duc. 30706. 3. 10. e che questa situazione durò per tutto l'anno 1667. Nell'anno poi 1668. comparvero nel Tribunale della Regia Camera gli Eredi di Felice Basile, Antoniello Mazzella, ed il Cardinal Casanatte. Dissero, che doveano essi aggregarsi fra i Consegnatarj di detto Arrendamento . E con Decreti interposti dal Tribunale medesimo confermati

anco

Digitized by Google

anco in grado di Nullità fu ordinato, di doversi coloro aggregare fra i Consegnatarj di detto Arrendamento nella somma di annui duc. 2677. 14. onde da quel tempo in avanti fu l'intero Carico in annui ducati 33383.84.

Dal nuovo bilancio adunque formato dal Computante si rileva, che i Consegnatarj di detto Arrendamento dal 1650. per tutto il 1667. ne hanno ricevuto ducati ———	376722
Ne doveano ricevere a ragione del 7. per 100. per lo suddetto carico di annui ducati 30706. 70. per tutto il suddetto tempo ducati ———	552720 60
Meno ricevuti al 7. per 100. duc. ———	175998 60

E dal 1668. in cui si fè la detta aggregazione per tutto il 1694. giammai i Consegnatarj ebbero il pieno del 7. per 100.

E sebbene dal 1695. a questa parte il frutto di detto Arrendamento fosse cominciato a crescere: pure facendosi la coacervazione in sano del Frutto, che doveano avere i Consegnatarj al 7. per 100. e di quello che ne hanno effettivamente ricevuto, rilevasi dal nuovo bilancio, che dal 1650. per tutto il 1749. avrebbero dovuto conseguire i Consegnatarj a tenore de' suddetti carichi duc. ———	3290195 48
Ne hanno ricevuto, giusta il detto bilancio, escluse le decime pagate alla Regia Corte tra i Mandati pagati a detti Consegnatarj duc. ———	3224348 23
Meno ricevuti da' detti Consegnatarj per li sudetti anni cento duc. ———	65847 25

Non

Non è dunque del tutto capricciosa, ed ideale la lesione, che si decanta dal Difensore del Denunciante? Ed ora nel Termine già compilato, e coll' assistenza di persona mandata colà nelle Regie Saline di Sovrano Real Ordine, dove sono quelle frodi, che diceansi commesse per diminuire il frutto, che dal Bilancio estratto da' pubblici Libri apparisce? Dove sono quelle tante strabocchevoli spese, ed altrettanto inutili per colorire i furti, e le rapine commesse? Non si è all' incontro fatta piu conta, e palese la somma diligenza, ed esattezza colà usata da piu anni dall' Amministratore Generale D. Gabriello Tipaldi? Non essendovene ora di tutto ciò la menoma pruova, che avrebbe mai a farsi?

Colla franchezza medesima si esclama, e si dice di essersi dagli stessi Consegnatarj usurpato fin dal 1649. il Diritto di estrarre dal Regno, e vendere i Sali alle Nazioni Forastiere, che con loro legni approdano nelle Maremme di Puglia. Per dilucidarsi quest' altro manifestissimo abbaglio fa d' uopo rammentarsi, come nel Parlamento Generale del 1607. contentaronsi i Popoli di questo Regno di cedere in dono al proprio Sovrano i Sali, di cui fin dal 1442. godeano. Il primo affitto conchiuso dopo dalla Regia Corte di questo Arrendamento de' Sali di Puglia, fu in persona di Lazzaro de Rubertis nel 1608. Fra i Capi convenuti in questo Affitto fu il seguente: *Item, che sia lecito al detto Arrendatore di potere vendere per extra Regno tutta quella quantità di Sale, che li tornerà comodo, senz' altra proibizione, o licenza della Regia Camera a quelli prezzi, che meglio potrà convenirsi. Fol. 26. a ter. Vol. Scripturarum.* Uniforme a questo primo Affitto furono i Patti convenuti in tutti gli altri Affitti, che in appresso si ferono. M De-

Degno di maggiore ponderazione si è quello, che nel 1625. adivenne. Fu in quell' anno destinato dalla Regia Corte all' Amministrazione dell' Arrendamento de' Sali di Puglia il Razionale della Regia Camera D. Ascanio Caputo in danno di Demetrio Degni, che teneane il Fitto. Questo Razionale diè conto al suo Tribunale della confettura de' Sali, che stava facendo nelle Saline di Barletta. E soprattutto diè ragguaglio de' varj partiti fatti per la vendita de' Sali per Vinegia, Ragusa, Milano, ed altri Luoghi. Con Lettera del Tribunale della Camera in data de' 5. Maggio fu il tutto approvato: *Fol. 27. ad 31. dicto Vol. Scriptur.*

Ne' tempi poi piu vicini alla *Dazione In solutum*, e propriamente al primo Luglio del 1641. ritrovavasi questo Arrendamento affittato a Francesco Grange per tutto Dicembre 1643. Da' conti del Fitto di questo Triennio leggonsi l'estrazioni, e vendite de' Sali fatte dalle Saline di Barletta per Vinegia, Fiandra, Ragusa, e Fiume. *Fol. 31. dict. Vol. Scriptur.*

Questo era lo stato, in cui si ritrovava l'Arrendamento de' Sali di Puglia nel 1647. Colle Grazie pubblicate dal Serenissimo D. Gio: d'Austria agli 11. Aprile del 1648. altro non si mutò, se non che di minorare a carlini dodici il Tumolo il vettigale del Sale. A' 16. Settembre di detto anno 1648. furono tutti i Sali del Regno per annui ducati 140. mila assegnati alla Regia Corte per un Fondo interino di *Cassa Militare*. Nel Memoriale del Popolo domandossi la restituzione de' Sali colla *Dazione In solutum* non meno di questo Arrendamento, che di tutti gli altri. A questa domanda del Popolo prestò il Governo il suo Assenso. E nelle Istruzioni, che si diedero per l' amministrazione di tai Arrendamenti così si disse nel §. 24. della Pram-

Digitized by Google

Prammatica 22. *De Vectigalib. Che detti Arrendamenti, Gabelle, ed imposizioni s'amministrino con gli stessi privilegj, prerogative, e facoltà, che s'amministravano per prima: cioè quelle della Città colle prerogative della Città quali tenevano per prima, e quelle della Corte con quelle prerogative della Corte, che tenevano per prima.*

Se dunque prima della *Dazione In solutum* questo Arrendamento si amministrava dalla Regia Corte con avere a sè annesso, ed unito il Diritto di estrarre, e vendere i Sali anche per fuori Regno. Se così fin dal 1608. ne erano seguiti gli Affitti. Egli è indifficoltabile, che il medesimo Arrendamento fu ceduto colle medesime qualità, privilegj, e prerogative, con cui allora si ritrovava, fra le quali principalmente vi era quella di potersi estrarre, e vendere il Sale, che si confetturava nelle Saline di Barletta, alle Nazioni forastiere: siccome chiaramente s'inferisce dalle dianzi citate parole del §. 24.

Ed in effetti da quel tempo fin oggi per lo corso di piu di un Secolo i Consegnatarj di questo Arrendamento hanno goduto sempremai di tal Diritto, con essersi visti, e discussi tai conti in ogni anno nel Tribunale della Regia Camera coll'assistenza di tutti gli Avvocati Fiscali *pro tempore*.

Di piu nel 1715. insurse strepitosissima controversia colle Nazioni Forastiere, le quali lagnavansi, di essersi da' Consegnatarj di questo Arrendamento alterato il prezzo de' Sali, che loro vendeansi. Aggiugneano grave peso a tai lagnanze i Naturali del Littorale Austriaco Sudditi della Corte allora Dominante. Si trattò l'affare nel Regio Collateral Consiglio composto di Ministri espertissimi, e coll' assistenza del Vicerè. Si difficultò forse, che a' Consegnatarj non si appartenes-

se questo Diritto? Anzi all' opposto fu risoluto, che l'aumento rimanesse fermo, come una facoltà all'Arrendamento medesimo competente: e che solamente si usasse qualche equità nel prezzo co' Sudditi del Littorale Austriaco. Le parole dell' Appuntamento del Collateral Consiglio de' 24. Maggio del 1715. furono queste: *Laonde rimane concordemente risoluto, che la detta alterazione di ducati otto a carro s'abboni, e resti ferma per competere di giustizia all' Arrendamento tal facoltà . . . . E che dispongbi il Signor Presidente del S.R.C. Delegato co' Governadori dell' Arrendamento, che per ragione di convenienza usino qualche agevolezza a' Sudditi del Littorale Austriaco, considerando ad essi come Vassalli di S.M. Cesarea nostro Monarca. Fol. 37. dicto Vol. Scriptur.*

Come dunque ora il Denunciante con tanta franchezza espone, che i Consegnatarj di questo Arrendamento abbiano usurpato il Diritto di vendere il Sale alle Nazioni Forastiere? Come tace, che questo Diritto, e facoltà si è stato sempre il frutto principale dell' Arrendamento de' Sali di Puglia? Qualora dal Bilancio di tutto il fruttato si togliesse negli anni piu ubertosi quel tanto che si è ritratto dall' estrazione, e vendita de' Sali alle Nazioni Forastiere, avrebbono i Consegnatarj conseguito il terzo, o al piu la metà degli annui ducati 33383. loro assegnati nella *Dazione In solutum*: che vale a dire non avrebbono percepito il tre per cento. Quindi senza ulteriori riflessioni da' calcoli medesimi apparisce vano, ed insussistente questo Capo di Denuncia.

Convinto il Denunciante da ragioni cotanto chiare, ed evidenti, si ha ultimamente procurata una fede de' passati Affittatori dell' Arrendamento de' Sali di Monte di Calabria dall' anno 1743. in avanti, di essersi data loro

Digitized by Google

loro la facoltà di vendere solamente per infra quei Sali. Ma questo esempio nulla giova al caso nostro. Non vi è esempio per lo passato, che dagli Affittatori di quella miniera de' Sali siasi giammai conceduta tal facoltà di estrarre, e vendere quei Sali fuori del Regno: nè consimile facoltà ritrovavasi punto conceduta agli Affittatori del 1743. E poi come mai potea colà concedersi tal facoltà? Sappiamo benissimo, che quelle miniere de' Sali di Monte sono ben lontane dalle Marine, e propriamente dentro le aspre, ed alte Montagne di Altomonte, Nieti, e Paludi. Il Sale, che tagliasi nelle viscere di que' Monti, appena basta per li Naturali di quel Ripartimento. Egli è tanto vero, che nel Fitto di detto Arrendamento tenuto dal Duca di Verzino dal 1736. per tutto il 1741. dovette disciogliersi con Decreto della Real Sopraintendenza, per essere mancate le vene del Sale. Essendosi indi proceduto al nuovo Affitto da D. Valerio Telesio, e D. Giuseppe Antonio Monaco dal 1743. per tutto il 1748. fu per la stessa mancanza del Sale disciolto, e presentemente pende la causa dell'escomputo preteso dall'Affittatore dell'Imposizione delle grana 82.½ a tumolo di Sale per la mancanza medesima in quel Ripartimento. Del resto quando ne' tempi passati quelle vene di Sale erano più abbondanti, concedeasi agli Affittatori la stessa facoltà di vendere il Sale anche fuori di Regno. Nel Fitto conchiuso nel 1558. per anni sei leggonsi espressamente i seguenti Capitoli. Nel *Num.* 27. si dice così. *Item è convenuto, attento si dona facoltà al detto Arrendatore vendere Sale per extra Regnum, e posse quello navigare per luochi proibiti, che in caso li Sali si perdessero, overo non conseguisse il suo prezzo, detto Arrendatore, in tali casu non sia tenuta la Regia Corte, nè obbligata*

ta ad emenda alcuna al detto Arrendatore, casu che intervenisse il sopradetto, dummodo la Regia Corte, o li Ministri di essa non venissero ad impedirli, nè pigliarli. Nel *Num.* 28. *Item perchè tutte le dispese minute da farnosi per eam della compra, fattura, e tagliatura di Sali, pagamenti di provisioni, salarj, e pesuni con pagare li privilegiati, e Cessionarj, com'è convenuto ut supra, si ha da dare per esso Arrendatore, la Regia Corte, non li dona piu, che li ducati ventuno mila, & ottantatre, tt.uno, e grana* 13.*ed un terzo per anno detta Regia Corte per la causa predetta dona a detto Arrendatore lo prezzo di tutto detto Sale di qualsisia qualità, e forse, che venderà, o farà vendere a minuto, o in grosso per infra, o extra Regnum ad quamcumque majorem summam ascendunt convertendo ad utilità di esso Arrendatore, compreso anche la mesuratura nelli fundaci, e fatiga, o spettasse a la Regia Corte, con tutte le altre ragioni, Jurisdizioni, & azioni, che sopra detti Sali, o per causa dell' Arrendatore predette di Sali tanto de Jure, come di consuetudine, spettassero, o partenessero, spettare, o partenere ad essa Regia Corte, la quale vendita si farà a minuto & in grosso per li fundici, e saline di tutto il Regno tanto per infra, come per extra Regnum, attento le tante spese occorrono in conficere li sali in Puglia, Otranto, & in Apruzzo, tagliare de' Sali nelle Saline di Monte di Calabria, e forniimento de l' altri fundaci di Napoli, di Gaeta, Salerno, Policastro, Bivona, e Reggio, e lo pagamento si ha da fare a privilegiati, e Concessionarj, provisioni d' Officiali, ed altre spese minute necessarie, quale sono tutti a carico d'esso Arrendamento, è convenuto espressamente nullo modo, nec alia quavis urgentissima causa se li possa impedire, ma essi Sali possa assi-*

assiduamante vendere, e lo ritratto convertere in suo proprio uso, e beneficio juxta la forma delle predette Capitulazioni, e dell' ordini, e provisioni della Regia Camera.

Con questa Idea de' Sali di Monte nelle Calabrie fonda il Denunciante l'ultimo Capo della sua Denuncia per la pretesa usurpazione delle *Regie Saline di Barletta* dando loro anche il Titolo di *Vera Regalia*. Per conoscere l' abbaglio palpabile in ciò preso, basta il rammentare, che per congelarsi le acque del mare in Barletta, e procedersi indi alla confettura de' sali fin da' tempi piu remoti, in cui quelle Saline erano private, ed appadronate, siccome apparisce dal Rito I. della Regia Camera *De Jure Salis*, e dal Reggente *Revertera* nella sua Decisione 445., furono censuati alcuni Campi della Mensa Vescovile di Nazaret, e dalla Commenda di S. Antonio di Vienna della stessa Città di Barletta. A cotesti Luoghi Pij corrispondea la Reg. Corte annui duc.270. di censo per lo suolo di tai Campi, o sieno Saline. Oltre degli altri pesi in Sale, che si corrispondeano anche per Censi del suddetto Suolo al Monistero di S. Maria di Tremiti, al Monistero di Ripalda, ed alla Badia di S. Leonardo della Matina *Fol.* 1. *ad* 5., *Fol.* 6. *ad* 8., & *Fol.* 9. *ad* 11. *dicto Vol. Scriptur.*

Questi campi così censuati, e che chiamansi le *Regie Saline di Barletta*, sono situati nella Riviera del Mare Adriatico presso il Fiume Ofanto, e Canne. Di questi campi, o sieno Saline fa menzione *Filippo Briezio* nella sua Geografia, parlando appunto delle Saline di Barletta. Di questi stessi Campi dove si fa la congelazione delle acque del Mare, e la confettura de' Sali, ne fa un' esatta Descrizione il *Gimma* nella sua

Digitized by Google

sua Fisica sotterranea *Tom. 2. Lib. 6. Cap. 2. Num.* 8. Così prima del 1649. facea in quei Campi la congelazione, e confettura de' Sali la Regia Corte. Se ne fè poi la *Dazione In solutum* a' Consegnatarj di questo Arrendamento colle stesse facoltà, e prerogative, che prima vi tenea la Regia Corte, giusta le parole altre volte trascritte nel §. 24. della Prammatica 22. *De Vectigalibus: Che detti Arrendamenti, Gabelle, ed Imposizioni si amministrino colli stessi Privilegj, prerogative, e facoltà, che si amministravano per prima.* Sicchè passato questo Arrendamento in potere de' Consegnatarj, dove mai per farne il dovuto uso aveano a congelarsi, e dove avea a farsi la confettura de' Sali? Doveano forse le spese necessarie, e che ascendono in ogni anno a piu migliaja per lo laboriosissimo Artifizio necessario alla congelazione, e confettura de' Sali cedere in danno della Regia Corte? Doveano cedere parimente in danno della medesima gli sfridi de' Sali già congelati, e la perdita de' medesimi ora per le piove in tempi di Estate; ora per l'escrescenze del Vicino Lago di Salpi: per le inondazioni de' Fiumi, a cui sono sottoposte quelle Campagne: per l'estuazioni insolite del Mare, che entrando nelle Foci dello stesso Lago di Salpi, ne fa crescere, e rigorgogliare le acque: ed in fine per tanti altri inopinati accidenti, che davano continue occasioni di escomputi agli Affittatori, siccome chiaro si esprime nel Rito 8. della Regia Camera *De Jure Salis.* Si persuada per tanto il Denunciante, che nel darsi *In solutum*, *& pro soluto* questo Arrendamento a' Consegnatarj coll' intero Governo, ed amministrazione del medesimo dopo tanta, e sì matura cognizione, doveano per necessario conseguente cedersi parimente quei Campi, e quelle

Digitized by Google

le fabbriche, senza cui il lavorìo de' Sali non potea seguire, e che alla Regia Corte era dispendiosissimo. In altro caso in che mai consister dovea quella *Dazione In solutum*, se tutto il frutto di questo Arrendamento dipendea dalla Congelazione, e confettura de' Sali in quei Campi, o sieno *Regie Saline di Barletta*, e nell'accurato mantenimento di tante fabbriche necessarie ad un tale lavorìo?

Ed in effetti ceduti quei Campi, che chiamansi le *Regie Saline di Barletta*, a' Consegnatarj, fu ben di dovere, che quegli annui Canoni, e que' Sali, che si corrispondeano a' Padroni de' Campi medesimi, si pagassero da' Consegnatarj di questo Arrendamento, siccome seguì. Quindi si fu, che ritrovandosi la Badia di S. Antonio di Vienna Creditrice per cagione di attrasso de' suoi Canoni in duc. 531. della Regia Corte prima della *Dazione In solutum*, si pretese in nome della medesima, che questi attrassi si pagassero da' Consegnatarj. Forse per li Canoni dovuti prima della *Dazione In solutum* non erano costoro tenuti, poichè non aveano avuto ancora il possesso, nè aveano fatto uso per la confettura de' Sali de' Territorj sottoposti a questo Canone. Tuttavia si ebbe questo per un Peso Reale, a cui doveano essere obbligati i Possessori. E così fu risoluto dal Tribunale della Regia Camera, e profferito il Decreto a' 12. Giugno 1652. E con questo esempio fu praticato lo stesso per un altro attrasso di Canoni su de' medesimi Territorj ad istanza della Chiesa di Nazaret a' 19. Giugno dello stesso anno 1652. *Fol.* 3. *ad* 8. *Fol.* 6. *ad* 8. *Fol.* 23. *&* *Fol.* 96. *a t. d. Vol. Scriptur.*

Non furono nè anco bastanti i Campi ricevuti dalla Regia Corte col peso di tai Canoni per la Congelazione,

N

ne, e Confettura de'Sali neceſſarj. Onde ſi videro i Conſegnatarj nell'obbligo di comperare altri Territorj contigui per lo lavorio de'Sali medeſimi: Siccome appariſce dall'Iſtrumento di compra fatta da D. Giulio, e Fratelli Campitelli ſotto l'aſta Fiſcale della Regia Camera *Fol.* 38. *ad* 57. *d. Vol. Scriptur.* E tutti queſti Campi denominati ora le *Regie Saline di Barletta*, ſi eſtendono nella loro lunghezza per lo ſpazio di miglia due in circa, e nella loro larghezza riguardante il Continente ſi eſtendono per tre quarti di miglio, formando la figura di un mezzo Poligono Ottagonale alquanto bislungo. Ed ecco a noſtro credere, data una vera contezza delle *Regie Saline di Barletta*, che il Denunciante a ſuo capriccio ſi figura uſurpate, ſembrandogli, che tanti Supremi Magiſtrati, ed Uomini illuminatiſſimi impiegati alla *Dazione In ſolutum* di tai Arrendamenti dal 1647. fino al 1650., e tanti Miniſtri Fiſcali del Tribunale della Regia Camera per lo corſo intero di un Secolo ſieno tutti ſtati cotanto o neghittoſi, o fraudolenti, o piu ciechi delle Talpe, di non vedere ne anco l'eſtenſione di que'Campi nella Puglia impiegati ſempremai nella congelazione, e confettura de'Sali.

QUeſta ſi è la gran Cauſa, di cui il Regno di Napoli, e le Regioni piu remote, a cui ne è pervenuta la fama, attendono la Deciſione. Graviſſima, e di alto rilievo ſi è la materia, di cui ſi diſputa. Trattaſi della vera eſſenza de'Principati, e de' Regni, e delle facoltà, e preminenze, di cui vi godono i Sovrani nella libera diſpoſizione delle *Regalie* al Principato anneſſe, e delle robe del Real Demanio. Noi però ſenza inutilmente divagarci negli altri Regni di Eu-

Digitized by Google

Europa, abbiamo dimostrato, che il Regno di Napoli fu di sua natura *Patrimoniale* fin da' suoi principj, allorchè si formò da' Normanni: Che giusta le sue Leggi fondamentali, e le Costituzioni da tempo in tempo pubblicate libera si fu ne' nostri Regnanti la facoltà di disporre del Real Demanio di questa Corona: Che questa libera, ed assoluta facoltà usarono i nostri Regnanti Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, ed Austriaci. Si è provato colle Autorità degli uomini piu celebri nella materia del pubblico Diritto, che qualora o non voglia, o per mancanza di lumi necessarj non possa entrarsi nello scabroso esame, di qual natura sia un Regno, e quali sieno le proprie Leggi fondamentali, debba tutto ciò regolarsi colle antichissime, ed inveterate Costumanze in ciascheduno Regno introdotte, ed osservate. Si è posta in chiaro colla scorta degli Scrittori medesimi la vera differenza delle *Regalie Maggiori* alla Corona di ciascheduno Regno inseparabilmente annesse, e delle altre *Regalie Minori* di assai diversa natura, giusta la varietà de' Regni, e delle Costumanze in essi introdotte, come sono appunto i Dazj, ed i vettigali già imposti; dovendo solamente il Supremo Diritto d'imporli compreso nel potere Legislativo annoverarsi nella prima classe delle vere *Regalie Maggiori* inseparabili, inestinguibili, ed incomunicabili a' Sudditi. Si è fatta conoscere vana, e piuttosto ideata dagli Autori, che confermata dalle Storie la regola, di essersi costituita ad ogni Sovrano una *Dote Inalienabile* per sostegno, e Difesa del proprio Reame. E qual mai *Dote Inalienabile* potea dirsi assegnata a' Nostri Serenissimi Sovrani? Si dovea forse ricorrere allo Stato del Regno in tempo di Guglielmo II. il Normanno giu-

sta gl'insegnamenti di *Andrea d' Isernia*, *Luca di Penna*, *e Matteo degli Afflitti*? Ma avrebbe a credersi limitatissima la Suprema Potestà de' Nostri Regnanti, e ristretta tra i cancelli delle prime Pontificie Investiture, e de' *Capitoli di Papa Onorio* con danno gravissimo del Reale Erario, e con detrimento dell'Alto, Sovrano, Indipendente, ed assoluto Dominio, di cui hanno sempremai giustamente goduto i nostri Regnanti. O dovea forse ricorrersi alla nuova situazione del Regno stabilita nel 1442. con Alfonso I. di Aragona di carlini 15. a Fuoco colla gratuita distribuzione di un tumolo di Sale? Ma i Donativi di cento Milioni offerti da questo Regno al proprio Monarca, per cui s'imposero tanti nuovi Dazj, Gabelle, e Vettigali dal 1507. fino al 1646.: ma gli altri Donativi offerti dal 1658. fin'oggi nella somma di 18811937. ducati col dovere a tal effetto imporre altri Dazj, Gabelle, e Vettigali: ma la nuova rifezione della *Cassa Militare* seguita nel 1713. con nuove Imposizioni su del Sale, su dell' Olio, su le Dogane, e su l' Adoe de' Baroni per lo capitale di nove Milioni in circa, come mai si accorderebbono con quella *Dote Inalienabile*, che si è figurata in ogni Regno, a solo oggetto di non imporre a' Sudditi nuove Gravezze? E quale argomento piu certo, e sicuro, che non già l' Inalienabilità de' Beni del Real Demanio, ma la fedeltà, ed amore di questi Popoli sempremai pronti a sovvenire al proprio Monarca si è stata in tutti i tempi la vera *Dote Inalienabile* di questo Regno? Ponendo alla perfine in non cale tutte le Dispute, si è divisato, che la *Dazione In solutum* degli Arrendamenti stabilita nel 1649. col consenso di tutto il Popolo, e colla Plenipotenza del Monarca, non potea ammettere dubbiez-

Digitized by Google

biezza veruna; poichè se quei Arrendamenti si erano già aboliti nella maggior parte colla stessa Plenipotenza, e si erano poi a suppliche del Popolo reimposti per metà col patto, e condizione espressa apposta nell' atto medesimo della Reimposizione, di doversi cedere *In solutum*, & *Pro soluto* agl' Interessati Creditori della Regia Corte, non potea poi evitarsi l' indissolubile dilemma, o di ritornarsi alla già seguita, e conchiusa Abolizione, o di mantenersi il Contratto Individuo della Reimposizione per metà colla *Dazione In solutum & Pro soluto* degli Arrendamenti medesimi senza patto di ricomprare; sapendosi per altro benissimo, che colla *Dazione In solutum* si trasferisce irrevocabilmente il Dominio. E se fra quegli Arrendamenti dati *In solutum* vi fu questo de' Sali di Puglia, come ora può togliersi da' proprj Consegnatarj, che lo riceverono colle facoltà, che vi erano annesse di estrarre fuori del Regno quei Sali, per la cui congelazione erano indispensabilmente necessarj que' Campi denominati le *Regie Saline di Barletta*? Come dunque non dee sperarsi un evento felicissimo in questa Causa, da cui dipende il pubblico Bene del Regno, sotto il Soavissimo Dominio del Nostro giustissimo, e Clementissimo Monarca, che non ispira a' suoi Ministri, se non se l' amore di una imparziale giustizia?

Napoli 9. Aprile 1753.

Carlo Franchi.

Digitized by Google